SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° luglio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 1993.

Modificazioni alle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica' 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto l'art. 5 della legge 26 ottobre 1991, n. 321, recante interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 1992, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, incaricato per la funzione pubblica, in data 23 ottobre 1992, con il quale le attribuzioni delegate al Ministro medesimo dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di provvedimenti inerenti al pubblico impiego sono esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato on. Maurizio Sacconi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1988, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 4, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria ed, in particolare, sono state fissate le dotazioni organiche cumulative, rispettivamente della quinta qualifica funzionale in n. 8651 unità, e della quarta qualifica funzionale in 2351 unità;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, coordinato con la legge di conversione 22 marzo 1989, n. 104, ed in particolare l'art. 4 del medesimo, con il quale la dotazione organica della quarta qualifica funzionale, con riferimento al profilo professionale n. 7 (dattilografo), è stata incrementata di n. 2500 unità;

Vista la legge 3 febbraio 1989, n 32, ed in particolare l'art. 2 della stessa, con il quale la dotazione organica della quarta qualifica funzionale è stata incrementata, con riferimento al profilo professionale n 7 (dattilografo) di n. 218 unità, e, con riferimento al profilo professionale n. 9 (conducente di automezzi speciali) di n. 48 unità;

Visto il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, coordinato con la legge di conversione 25 luglio 1989, n. 261, ed in particolare l'art. 3 dello stesso, con il quale la dotazione organica della quarta qualifica funzionale, con riferimento al profilo professionale n. 9 (conducente di automezzi speciali) è stata aumentata di 800 unità;

Vista la legge 5 luglio 1989, n 246, ed in particolare l'art. 5 della stessa, con il quale la dotazione organica della quarta qualifica funzionale, con riferimento al profilo professionale n. 7 (dattilografo) è stata aumentata di n. 42 unità;

Vista la legge 16 ottobre 1991, n 321, ed in particolare l'art. 10 della medesima, con il quale la dotazione organica della quinta qualifica funzionale, con riferimento al profilo professionale n. 4 (operatore amministrativo) è stata incrementata di 2000 unità;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1991, n 367, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, ed in particolare l'art. 15, con il quale è stata incrementata la dotazione organica della quarta qualifica funzionale di 400 unità, delle quali 200 per il profilo professionale n. 7 di dattilografo e 200 per il profilo professionale n. 9 di conducente di automezzi speciali;

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, ed in particolare l'art. 12 della stessa, con il quale la dotazione organica della quinta qualifica funzionale è stata incrementata di n. 802 unità e la dotazione organica della quarta qualifica funzionale di 1604 unità;

Vista la nota prot. 1987/898 in data 19 febbraio 1993 del Ministero di grazia e giustizia, ed in particolare l'allegato alla medesima, con il quale il predetto Ministero ha ritenuto di destinare gli incrementi di organico apportati con la sopra citata legge n. 374/1991 rispettivamente, per la quinta qualifica funzionale, al profilo professionale n. 4 di operatore amministrativo (+ 802 unità) e, per la quarta qualifica funzionale, al profilo professionale n. 7 di dattilografo (+ 1604 unità);

Visti la nota 26 gennaio 1993, prot. n. 10/12/2 ed il successivo telefax n. 238 del 23 marzo 1993 trasmesso a parziale modifica della medesima, con i quali il Ministero di grazia e giustizia ha avanzato la proposta, adeguatamente motivandola in relazione alle proprie esigenze funzionali ed operative, di aumentare la dotazione organica della quarta qualifica funzionale, limitatamente al profilo professionale n. 9 di «conducente di automezzi speciali» di n. 350 unità mediante contestuale riduzione,

per un pari numero di unità, della dotazione organica della quinta qualifica funzionale, limitatamente al profilo professionale n. 6 di «stenodattilografo» (- 350 unità);

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è possibile procedere all'attuazione di tale richiesta di variazione, in quanto essa viene ad essere operata mediante un procedimento di reciproca compensazione tra contingenti di profili professionali appartenenti a qualifiche funzionali diverse che, ferma restando la dotazione organica complessiva del personale del predetto Ministero, non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia sono rideterminate, limitatamente alle qualifiche funzionali quinta e quarta, secondo l'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 aprile 1993

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SACCONI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruoli dell'Amministrazione giudiziaria:

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 11.103.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
4 - Operatore amministrativo	8.487
6 - Stenodattilografo	1.915
8 - Coordinatore di rimessa	50
27 - Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	51
281 - Addetto alla registrazione dei dati	340
282 - Operatore di sala macchine	110
283 - Addetto a personal computers	150
Totale . . .	11.103

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 8.271.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
7 - Dattilografo	4.864
9 - Conducente di automezzi speciali	3.349
22 - Addetto ai servizi di portierato e custodia	100
Totale . . .	8.313

AVVERTENZA:

Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri modifica il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1988, registro n. 6, Presidenza, foglio n. 4 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'8 febbraio 1991.

93A3670

ORDINANZA DEL PRESIDENE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 giugno 1993.

Ulteriore modifica dell'ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993 recante: «Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di pericolo e ad evitare maggiori danni derivanti dal grave inquinamento della laguna di Orbetello». (Ordinanza numero 2323/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 24 aprile 1993, con la quale il prefetto di Grosseto è stato nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti, necessari al raggiungimento degli obiettivi volti ad eliminare la situazione di pericolo ed i maggiori danni derivanti dall'inquinamento in atto nella laguna di Orbetello;

Vista l'ordinanza n. 2319/FPC del 22 maggio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1993, con la quale, tra l'altro, il prefetto di Grosseto è stato delegato ad attuare anche gli interventi relativi alla raccolta delle alghe alla foce dei canali di collegamento con il mare e nei siti periferici nella laguna di Orbetello ed alle conseguenti operazioni di smaltimento;

Vista la nota del 17 giugno 1993 con la quale il Ministro dell'interno comunica che il dott. Felice Vecchione, prefetto di Grosseto, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età e che, pertanto, si rende necessario procedere alla designazione di un nuovo Commissario delegato a cui affidare l'esecuzione degli interventi di cui alle citate ordinanze n. 2318/FPC e n. 2319/FPC;

Ravvisata la necessità di procedere alla richiesta nomina attesa, peraltro, l'imminente scadenza dei termini previsti per la realizzazione degli interventi di primaria urgenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto dott. Claudio Giannotti è nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi di cui alle ordinanze n. 2318/FPC del 23 aprile 1993 e n. 2319/FPC del 22 maggio 1993 in sostituzione del dott. Felice Vecchione, prefetto di Grosseto, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A3694

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 giugno 1993.

Nomina del commissario delegato per il completamento degli interventi disposti con ordinanza n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992. (Ordinanza n. 2324/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto del 28 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 29 maggio 1992, relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il pericolo derivante dal rinvenimento in taluni comuni della regione Liguria di rilevanti quantità di rifiuti tossico-nocivi in discariche abusive;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992 relativa alla nomina del Presidente della regione Liguria a commissario delegato all'effettuazione degli interventi straordinari ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, diretti alla messa in sicurezza dei suddetti rifiuti;

Considerato che detta nomina, della durata di sei mesi, e decaduta l'11 dicembre 1992;

Vista la nota n. 170/CD del 30 dicembre 1992 con la quale il citato commissario delegato, facendo riferimento a tale decadenza, richiede la proroga dell'incarico conferitogli in quanto non ha provveduto, entro il termine prefissato, alla esecuzione di tutti i lavori disposti con la menzionata ordinanza;

Visto il telex n. 698/023/487 EMER del 15 febbraio 1993 con il quale, conseguentemente, il Ministro pro-tempore per il coordinamento della protezione civile ha costituito una commissione al fine di accertare la sussistenza delle condizioni necessarie all'emissione di un provvedimento che prolungasse i tempi dell'emergenza dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1992;

Vista la relazione redatta da detta commissione in data 17 febbraio 1993, a seguito di sopralluogo effettuato nei territori interessati dai fenomeni di inquinamento, dalla quale risultano condizioni di pericolo che richiedono il completamento degli interventi di messa in sicurezza dei rifiuti tossico-nocivi nei comuni di Andora, Borghetto S. Spirito, Tovo S. Giacomo e Magliolo e viene indicato in otto mesi l'ulteriore tempo necessario all'effettuazione delle relative operazioni;

Considerato che gli accertamenti disposti palesano la necessità di provvedimenti atti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose;

Ritenuto che, quindi, sussistono le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge n. 225/92 citata;

Vista, inoltre, la nota n. 10671/93/GAB/B9 del 2 giugno 1993 con la quale il Ministro dell'ambiente propone la nomina del prefetto di Savona quale commissario delegato in sostituzione del presidente della regione Liguria;

Ritenuto che sussistono, altresì, le condizioni di cui al comma 4, dell'art. 5 della legge n. 225/92 citata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, derivanti dalla mancata effettuazione degli interventi già disposti con l'ordinanza n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992, il prefetto di Savona è nominato, per la durata di otto mesi, commissario delegato alla prosecuzione degli interventi ancora necessari alla messa in sicurezza delle sostanze tossico-nocive nei comuni di Andora, Borghetto S. Spirito, Tovo S. Giacomo e Magliolo meglio specificati nella relazione indicata nelle premesse, redatta in data 17 febbraio 1993 dalla Commissione nominata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile pro-tempore con telex n. 658/023/487 Emer. del 15 febbraio 1993 e che fa parte integrante della presente ordinanza.

2. Il commissario delegato nell'espletamento dell'incarico si avvale degli uffici regionali, nonché, per le funzioni vicarie, del vice prefetto dott. Sergio Grandesso Silvestri.

Art. 2.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A3695

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 giugno 1993

Autorizzazione alla Europ Assistance Italia S.p.a., in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Viste le istanze in data 26 febbraio e 2 settembre 1992 con le quali la Europ Assistance Italia S.p.a , con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 7 dicembre 1992, n. 211556, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento delle istanze sopraindicati,

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 5 febbraio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La Europ Assistance Italia S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami assistenza, infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, merci trasportate (limitatamente ai danni subiti dai bagagli), r.c. generale, perdite pecuniarie di vario genere e tutela giudiziaria nonché l'attività riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1993

Il direttore generale: CINTI

93A3710

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 1993.

Modificazione ai prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola, tra l'altro, la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo,

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio, della concessione dei tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1992, registrato dalla Corte dei conti il 19 aprile 1992, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 1, con il quale sono stati fissati i prezzi dei tabacchi lavorati destinati alla vendita per provvista di bordo.

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche ai precitati prezzi di cessione;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dei monopoli di Stato:

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo vengono rideterminati come segue:

PROVVISTE DI BORDO

Sigarette:

Elite	da Lit.	39.200	a Lit.	58.800	il kg conv.le
MS Italia	»	37.200	»	55.800	»
MS Slim	»	37.200	»	55.800	»
MS 100's De Luxe	»	35.200	»	52.800	»
MS International	»	35.200	»	52.800	»
Zenit	»	35.200	»	52.800	»
Presidente	»	35.200	»	52.800	»
Futura	»	31.600	»	47.200	»
Linda leggera	»	31.600	»	47.200	»
Linda	»	31.600	»	47.200	»
MS Mild	»	31.600	»	47.200	»
MS Lights	»	31.600	»	47.200	»
MS Extralights	»	31.600	»	47.200	»
MS	»	31.600	»	47.200	»
MS Blu	»	31.600	»	47.200	»
MS Mundial	»	31.600	»	47.200	»
Lido	»	31.600	»	47.200	»
Lido Extra Mild	»	31.600	»	47.200	»
Stop filtro	»	31.600	»	47.200	»
Stop	»	31.600	»	47.200	»
Pack Filtro	»	31.600	»	47.200	»
Colombo Filtro	»	31.600	»	47.200	»
Super Box	»	31.600	»	47.200	»
Esportazione Lunga	»	23.200	»	34.800	»
Supr Filtro	»	23.200	»	34.800	»
Nazionali Filtro	»	22.000	»	33.000	»
Nazionale Box	»	23.200	»	34.800	»
Alfa Box	»	23.200	»	34.800	»
Super	»	22.000	»	33.000	»
Nazionali	»	22.000	»	33.000	»

Sigari:

Toscano Originale	da Lit.	292.000	a Lit.	379.600	il kg conv.le
Antico Toscano	»	132.000	»	171.600	»
Toscano Garibaldi	»	125.200	»	162.800	»
Cavour	»	82.800	»	107.600	»
Toscani Extravecchi	»	113.200	»	147.200	»
Toscani	»	105.200	»	136.600	»
Ammezzato Garibaldi	»	85.200	»	110.800	»
Toscanelli	»	54.800	»	71.200	»

Sigaretti:

Avana	da Lit.	61.600	a Lit.	80.000	il kg conv.le
Toscanello Mild	»	61.600	»	80.000	»

Trinciati per pipa:

Derby	da Lit.	57.200	a Lit.	74.400	il kg conv.le

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1993

Il Ministro: GALLO

93A3697

DECRETO 28 giugno 1993.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1993 e radiazione dalla tariffa di alcuni tipi di condizionamenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi.

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni.

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi.

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1932, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 247, concernente l'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi denominati «Cerini», con cinquanta cerini ridotti al fosforo amorfo;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1933, concernente l'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di condizionamento di fiammiferi denominati «Minerva» con venti fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1979, registro n. 4 Finanze, foglio n. 390, concernente l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di «Minerva» con sessanta e trenta fiammiferi,

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1989, registro n. 15 Finanze, foglio n. 314, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1989, concernente la variazione dell'aliquota d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1990, registro n. 13 Finanze, foglio n. 16, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1990, concernente tra l'altro l'iscrizione nella tariffa di vendita di nuovi tipi di condizionamento di fiammiferi

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10,00 per cento;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1992, registro n. 44 Finanze, foglio n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1992, concernente la variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, la rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1992 e iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di fiammiferi;

Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 14 maggio 1993 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte presentate in data 26 maggio 1993 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1993;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto comitato, di procedere ad una revisione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, con la relativa variazione dei prezzi di vendita al pubblico e la rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi nonché alla radiazione dalla stessa di alcuni tipi di condizionamento;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto sono radiati dalla tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamenti di fiammiferi:

1) scatola di cartone o di legno con cinquanta cerini ridotti al fosforo amorfo,

2) bustina di cartone con trenta fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»;

3) busta di cartone con venti fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»;

4) confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Cerini S/80»;

5) confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Cerini S/80»,

6) confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Svedesi S/40»;

7) confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Svedesi S/40»,

8) confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Minerva 40»;

9) confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Minerva 40»;

10) confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Familiari S/100»,

11) confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Familiari S 100»;

12) confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Familiari 100»;

13) confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Familiari 100».

La vendita dei tipi e condizionamenti di fiammiferi sopra elencati è consentita fino ad esaurimento delle scorte esistenti

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue:

1. Scatola di cartone con 180 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini 180» . . . . L. 350
2. Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40» . . . . . » 300
3. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata » 700
4. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo . . . . » 700
5. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto» . . . . » 10.000
6. Scatola di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Lady-S» . . . . » 250
7. Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva» . . . . » 300
8. Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva» . . . . » 400
9. Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100» » 400
10. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari» . . . . » 400
11. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Maxi-Box» . . . » 1.000
12. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo denominati «Maxi-Box S» . . . . . » 1.000

Art. 3.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure di seguito indicate unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
1. Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini S/80»	54,5150	55,825
2. Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	105,26	47,85
3. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	146,27	111,65
4. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	147,29	111,65
5. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto»	1176,45	1595
6. Scatola di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Lady-S»	48,4650	39,875
7. Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	66,55	47,85
8. Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	67,27	63,80
9. Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100»	97,03	63,80
10. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	98,49	63,80
11. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Maxi-Box»	191,89	159,50
12. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Maxi-Box S»	191,89	159,50

Art. 4.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi sono stabilite per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nelle misure di seguito indicate:

Cerini . . . . L. 12
Svedesi . . . . » 33
Bossoli . . . . » 20
Controvento . . . . » 66
Caminetto . . . . » 174
Lady-S . . . . » 33
Minerva . . . . » 30
Minerva giganti . . . . » 80
Familiari . . . . » 12
Maxi-Box . . . . » 12
Maxi-Box S . . . . » 12

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore, con effetto, dal 1° luglio 1993.

Roma, 28 giugno 1993

Il Ministro: GALLO

93A3735

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 marzo 1993

Impegno, per il 1993, della somma di lire 2 miliardi a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, che reca un ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamità naturali;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1992, n 501, per l'esercizio 1993,

Considerato che la predetta legge n. 261 del 10 maggio 1976 prevede anche per l'esercizio 1993 un finanziamento di lire 2 miliardi a favore della regione Marche, per le richiamate finalità;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta.

Art. 1.

La somma di L. 2.000.000.000 è impegnata, per il 1993, a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n 261.

Art. 2

E autorizzato il versamento della somma di lire due miliardi a favore della regione Marche, secondo il disposto di cui al precedente art 1.

Art. 3.

L'onere relativo grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Core dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1993

Il direttore generale: BITETTI

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n 143

93A3700

DECRETO 18 marzo 1993.

Impegno, per il 1993, della somma di lire 5 miliardi a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 879.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 26 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, con il quale, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dalla legge n. 261/76, art. 3 e della successiva legge n. 828/1982, art. 21, viene assegnata alla regione Marche la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, per la concessione di mutui agevolati da erogare a cura degli istituti di credito fondiario secondo le procedure di cui alla legge n. 457/1978;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1992, n. 501, per l'esercizio 1993;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo di lire 5 miliardi, per l'esercizio 1993, recato dall'art. 26 della soprarichiamata legge n. 879/1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 5.000.000.000 è impegnata, per il 1993, a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire cinque miliardi a favore della regione Marche, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1993

Il direttore generale: BITETTI

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n 143

93A3701

DECRETO 18 marzo 1993.

Impegno della somma complessiva di L. 893.000.000.000 del Fondo programmi regionali di sviluppo, quota fissa 1993, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui al citato art. 9 della legge n. 281/70, è costituito da una quota fissa e da una quota variabile;

Considerato che la medesima disposizione precisa che la quota fissa è pari a quella assegnata nell'anno 1990;

Vista la legge di bilancio n. 501/1992 per il 1993 che, tra l'altro, comprende lo stanziamento della somma di lire 893 miliardi relativa alla quota fissa autorizzata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 158/1990;

Vista la delibera CIPE 28 giugno 1990 di assegnazione nell'anno 1990 delle somme relative al Fondo ex art. 9 della legge 281/70, previo conforme parere favorevole della Conferenza Stato-regione espresso nella seduta del 19 giugno 1990;

Ritenuto che le disposizioni recate dal richiamato art. 3 della legge 158/1990 consentono di procedere a decorrere dall'anno 1991 all'assegnazione delle somme relative alla quota fissa del Fondo regionale mediante impegno dei medesimi importi stabiliti nel 1990;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di devolvere la quota fissa 1993, di lire 893 miliardi, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 30.000.000.000, a valere sul Fondo 1993, ex art. 9 della legge n. 281/70, a titolo di limite d'impegno, annualità 1993, destinata a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/65, è impegnata a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	424.000.000
Bolzano	411.000.000
Piemonte	941.000.000
Valle d'Aosta	134.000.000
Lombardia	2.941.000.000
Veneto	3.458.000.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000.000
Liguria	788.000.000
Emilia-Romagna	2.723.000.000
Toscana	2.148.000 000
Umbria	372.000 000
Marche	1.217.000.000
Lazio	4.102.000.000
Abruzzo	1.181 000.000
Molise	763.000 000
Campania	1.164.000.000
Puglia	1.953.000.000
Basilicata	693.000.000
Calabria	905.000.000
Sicilia	2.797.000.000
Sardegna	323 000.000
Totale . . .	30.000 000 000

Art. 2.

La somma di L. 863.000.000.000, libera da vincoli di destinazione settoriale di spesa, relativa al Fondo 1993, ex art. 9 della legge 281/70 — al netto cioè dell'importo di lire 30 miliardi, per limite d'impegno citato in premessa — è assegnata alle regioni a statuto ordinario, come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Piemonte	62.796.195.000
Lombardia	83.941.421.000
Veneto	54.942.895.000
Liguria	31.081.808 000
Emilia-Romagna	51.080.970.000
Toscana	58.270.623.000
Umbria	28 636.066.000
Marche	28.749.119 000
Lazio	69.008 932 000
Abruzzo	39.126 694.000
Molise	26.501.004 000
Campania	116.871 775 000
Puglia	86.518.339 000
Basilicata	41.773 515.000
Calabria	83.700.644.000
Totale . . .	863.000.000 000

Art. 3.

Sono autorizzati i versamenti degli importi di lire 30 miliardi, per il 1993, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per le finalità ex legge n. 574/65 secondo le quote indicate nel precedente art. 1, nonché di lire 863 miliardi, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità ex art. 9 della legge 281/70, secondo le quote indicate all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

L'onere complessivo di L. 893.000.000.000 graverà sul cap 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1993

Il direttore generale: BITETTI

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143

93A3702

DECRETO 18 marzo 1993

Procedure per l'accensione di mutui per esigenze di manutenzione straordinaria ed acquisti attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e, in particolare l'art. 51, concernente il Fondo sanitario nazionale;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13, che per le esigenze di manutenzione straordinaria ed acquisti attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete autorizza, per l'anno 1992, le regioni a statuto ordinario, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali ad assumere mutui decennali, rispettivamente, per gli importi complessivi di lire 1.500 miliardi e di lire 100 miliardi, con oneri d'ammortamento a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 e, in particolare, l'art. 1 che sospende sino al 31 dicembre 1992 la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ed altri enti;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 1, che esclude dalla proroga della detta sospensione i mutui con oneri di ammortamento a carico del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, di cui all'art. 4, comma 13 della citata legge n. 412/1991 e per quelli relativi all'edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti al fondo stesso dalla finanziaria 1993,

Visto il decreto del Ministro del tesoro 2 febbraio 1993, n. 760326/4-B, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1993, il quale dispone che le erogazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 13 della richiamata legge n. 412/1991 possono essere attivate con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 della legge bancaria;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito nella legge 28 luglio 1989, n. 262, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 382 del 19 settembre 1987, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, le somme deliberate dal CIPE ai sensi del soprarichiamato art 51 debbono essere trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Ritenuto di dover determinare le modalità applicative per l'accensione e l'ammortamento dei sopracitati mutui;

Decreta

Art. 1

I mutui di cui al richiamato art. 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412/1991, per il finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria ed acquisto attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, possono essere contratti con gli enti creditizi iscritti all'albo dell'art. 29 della legge bancaria, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e, per le aziende di credito, nell'ambito della complessiva operatività oltre il breve termine, come disposto dal decreto del Ministro del tesoro 2 febbraio 1993, n. 760326/14-B.

I mutui, di durata decennale, sono regolati a tasso di interesse annuo posticipato fisso o variabile in misura non superiore a quella massima stabilita in applicazione dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazione, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'ammortamento decorre, per l'intero ammontare dell'operazione, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula del contratto e le relative rate devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interesse. Le rate semestrali avranno scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali interessi di preammortamento sono posti a carico del bilancio dello Stato e saranno corrisposti unitariamente alla prima rata di ammortamento dei mutui cui si riferiscono ed il loro importo sarà gravato degli interessi, al medesimo tasso del mutuo, sulle somme dovute dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

Art. 2.

L'importo di ciascun mutuo è versato in unica soluzione, a cura dell'istituto di credito mutuante, nel conto corrente infruttifero che le regioni a statuto ordinario, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, intrattengono, rispettivamente, con la Tesoreria centrale dello Stato e con la tesoreria provinciale dello Stato, dandone comunicazione al Ministero del bilancio - Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica - Divisione IX.

Art. 3.

Gli istituti mutuanti sono tenuti a trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al Ministero del bilancio - Direzione generale per l'attuazione della programmazione Economica - Divisione IX, la seguente documentazione in duplice copia:

a) contratto di mutuo;

b) piano di ammortamento.

Art. 4.

Il pagamento delle rate agli istituti mutuanti sarà disposto con emissione di mandato sulla tesoreria provinciale dello Stato competente, nel territorio in cui è ubicata la sede centrale dell'Istituto mutuante. I titoli saranno resi esigibili con quietanza dei legali rappresentanti degli istituti, ai sensi dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ovvero — dietro esplicita richiesta degli Istituti medesimi — con una delle modalità agevolative previste dall'art. 533 delle istituzioni generali, servizio del Tesoro, modificate con decreto ministeriale n. 77286 del 14 luglio 1981.

Art. 5.

Gli istituti mutuanti, al fine di consentire gli accrediti di cui al precedente art. 4, trasmetteranno al Ministero del bilancio - Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica - Divisione IX, le richieste di pagamento delle rate almeno 90 giorni prima della scadenza, con l'indicazione del tasso di interesse utilizzato per la determinazione delle rate stesse. In caso di inosservanza del predetto termine, sarà corrisposto il pagamento di un importo pari a quello della rata precedente, salvo conguaglio senza interessi.

Le prime rate di ammortamento saranno comprensive degli eventuali interessi di preammortamento calcolati e capitalizzati come all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1993

Il direttore generale: BITETTI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A3703

DECRETO 28 aprile 1993

Impegno della somma di L. 72.000.000.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate per l'esercizio 1993, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67. (FIO 1989).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle Regioni interessate, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto l'art. 17, comma trentacinquesimo, legge finanziaria n. 67/88, ai sensi del quale viene stanziato sul cap. 7510, per l'anno 1993, l'importo di lire 200 miliardi, per l'ulteriore finanziamento dei progetti F.I.O. che non hanno beneficiato del cofinanziamento B.E.I.;

Visto il telex del Ministro del bilancio n. 1478 del 24 marzo 1993 con il quale si autorizza il Ministro del tesoro a disporre una variazione di bilancio, per complessive lire 169 miliardi, in diminuzione al cap. 7510, per l'ulteriore finanziamento — relativo alla seconda assegnazione — dei progetti delle amministrazioni centrali e regionali 1986-88 e 1989, rispettivamente, per gli importi: di lire 97 miliardi da stornare sui vari capitoli delle amministrazioni interessate e lire 72 miliardi da apportare in aumento al cap. 7090 del Ministero del bilancio;

Visto il successivo decreto del Ministro del tesoro n. 127619 del 16 aprile 1993 con il quale viene recata, tra l'altro, una variazione in aumento al cap. 7090 in termini di competenza e cassa, per l'anno 1993, del sopracitato importo di lire 72 miliardi;

Considerato che relativamente ai progetti FIO '89: n. 43 della regione Campania, n. 65 della regione Emilia-Romagna, n. 79 della regione Liguria, numeri 104 e 10/1 - 10/2 della regione Piemonte, n. 120 della regione Sardegna, n. 143 della regione Umbria, numeri 152-153-155-156 e 161/1-161/2 della regione Veneto, n. 168-169 della provincia autonoma di Trento e numeri 90/1-90/2 della regione Lombardia, i lavori risultano in avanzato stato di realizzazione e che, pertanto necessitano di ulteriori finanziamenti per la loro prosecuzione;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 72.000.000.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 8.000.000.000 da devolvere a favore della regione Campania per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 43 «Irrigazione destra fiume Volturno I e II lotto»;

l'importo di L. 1.000.000.000 da devolvere a favore della regione Emilia Romagna per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 65 «Pievi, Castelli e insediamenti nelle terre dei Canossa (Carpineti)»;

l'importo di L. 1.872.100.000 da devolvere a favore della regione Liguria a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 79 «Ferrovia metropolitana tratta Brin-Dinegro»;

l'importo di L. 8.340.600.000 da devolvere a favore della regione Piemonte a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 104 «Depurazione Lago Maggiore»;

l'importo di L. 4.116.400.000 da devolvere a favore della regione Piemonte a copertura integrale del progetto n. 10/1 «Residenze e collezioni Sabaude: completamento S. Giovanni»;

l'importo di L. 1.000.000.000 da devolvere a favore della regione Piemonte per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 10/2 «Residenze e collezioni Sabaude: completamento Castello di Rivoli»;

l'importo di L. 7.436.800.000 da devolvere a favore della regione Sardegna a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 120 «Laguna di S. Gilla in Cagliari»;

l'importo di L. 4.500.000.000 da devolvere a favore della regione Umbria per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 143 «Centro Fiera Bastia Umbra - completamento»;

l'importo di L. 3.000.000.000 da devolvere a favore della regione Veneto per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 152 «E.S.A.V.»;

l'importo di L. 4.573.900.000 da devolvere a favore della regione Veneto a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 153 «Agrometeorologia e difesa fitopatologica»;

l'importo di L. 5.000.000.000 da devolvere a favore della regione Veneto per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 155 «Metanizzazione alta provincia BL - I lotto»;

l'importo di L. 3.073.084.000 da devolvere a favore della regione Veneto a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 156 «Dolomiti Bellunesi»;

l'importo di L. 2.618.300.000 da devolvere a favore della regione Veneto a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 161/1 «Asolo, la città della Regina Cornaro - Rocca e mura»;

l'importo di L. 503.900.000 da devolvere a favore della regione Veneto a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 161/2 «Asolo, la città della Regina Cornaro - Maglio»;

l'importo di L. 8.421.916.000 da devolvere a favore della provincia autonoma di Trento per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 168 «Laboratori IRST dell'Istituto Trentino di cultura»;

l'importo di L. 3.500.000.000 da devolvere a favore della provincia autonoma di Trento per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 169 «Nuova sede servizi tecnico comunali»;

l'importo di L. 3.500.000.000 da devolvere a favore della regione Lombardia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 90/1 «Museo della città di Brescia romana - I lotto»;

l'importo di L. 1.543.000.000 da devolvere a favore della regione Lombardia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 90/2 «Museo della città di Brescia romana - II lotto».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 72.000.000.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

Il direttore generale: BITETTI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A3704

DECRETO 10 maggio 1993.

Impegno, per il 1993, della somma di L. 46.613.000 del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della sopracitata legge n. 833/78;

Visto il proprio decreto ministeriale 9 ottobre 1989, n. 053, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1989, registro n. 2, foglio n. 197, di impegno della somma

complessiva di lire 6,743.529 miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale 1986, da devolvere a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di cui, all'art. 1, L. 46.613.000 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per interventi di cui alla legge 7 agosto 1986, n. 462, che al 31 dicembre 1991 si intende perente agli effetti amministrativi;

Visto l'art. 17 della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, con il quale viene disposto che le erogazioni delle quote di conto capitale del Fondo sanitario nazionale vengono effettuate sulla base di programmi regionali da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio;

Vista la nota del Ministro della sanità numero 100/SCPS.4.263 del 12 gennaio 1993, con la quale si comunica, fra l'altro, che la regione Friuli-Venezia Giulia ha provveduto agli adempimenti previsti dal citato art. 17 della legge n. 887/84, ai fini del trasferimento dell'importo di lire 46.613.000, di cui al citato decreto ministeriale di impegno 9 ottobre 1989, n. 053;

Vista la nota del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato - I.G.B., n. 125185, dell'8 aprile 1993, con la quale si comunica che è in corso di registrazione alla Corte dei conti il decreto ministeriale che, fra l'altro, riassegna al cap. 7082, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1993 — sia in termini di competenza, che di cassa — la somma di L. 46.613.000, già impegnata a favore della regione Friuli-Venezia Giulia con il sopracitato decreto ministeriale 9 ottobre 1989, n. 053 e perenti agli effetti amministrativi;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 46.613.000 è impegnata per il 1993 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 46.613.000 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1993

Il direttore generale: BITETTI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A3705

DECRETO 10 maggio 1993.

Impegno dell'importo differenziale, a conguaglio, di lire 355.730.425 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per l'esercizio 1993, ai sensi dell'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/77, che prevede un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Visto il proprio decreto ministeriale 24 novembre 1983, n. 054, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1983, registro n. 2, foglio n. 116, con il quale è stata impegnata la somma complessiva di lire 30 miliardi, quale limite di impegno, annualità 1983, ex art. 2 della legge n. 403/77, di cui L. 405.000.000 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che alla regione Friuli-Venezia Giulia è stato erogato — a valere sull'intera annualità 1983, di cui al sopracitato decreto ministeriale 24 novembre 1983, pari a L. 405.000.000, la parziale somma di L. 49.269.575;

Considerato che la differenza tra la somma assegnata e quella erogata, pari a L. 355.730.425, si intende al 31 dicembre 1988 perente agli effetti amministrativi;

Ritenuto di dover provvedere alla erogazione del citato importo differenziale, a conguaglio, di L. 355.730.425 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia per aver la stessa provveduto agli adempimenti previsti dalla delibera CIPE del 27 novembre 1981;

Vista la nota del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato - I.G.B., n. 125185 dell'8 aprile 1993 con la quale si comunica che è in corso di registrazione alla Corte dei conti il decreto che, fra l'altro, riassegna al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sia in termini di cassa che di competenza, la somma di L. 355.730.425, da devolvere a favore della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 355.730.425 è impegnata a favore della regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 355.730.425 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1993

Il direttore generale: BITETTI

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143

93A3706

DECRETO 28 maggio 1993

Impegno della somma di L. 10.994.580.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate per l'esercizio 1993, in conto residui 1992, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67. (FIO 1989).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 193362, del 2 dicembre 1992, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1992, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 10.994.580.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 38 e 40 «Ambiente Mezzogiorno (Basilicata) FIO C» per L. 4.997.536.525 e n. 98 «Ambiente Urbano Centro Nord (Marche) FIO C» per L. 5.997.043.475;

Considerato che con la delibera CIPE 30 luglio 1991 debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo complessivo di L. 10.994.580.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento, secondo le modalità di cui al punto 7 della delibera CIPE 19 dicembre 1989, alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alla detta delibera CIPE;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 10.994.580.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

regione Basilicata «Ambiente Mezzogiorno FIO C» corrispondente ai progetti numeri 38 e 40 per lire 4.997.536.525;

regione Marche «Ambiente Urbano Centro Nord - FIO C» corrispondente al progetto n. 98 per lire 5.997.043.475.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1993, in conto residui 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1993

Il direttore generale: BITETTI

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A3707

DECRETO 28 maggio 1993.

Impegno della somma di L. 5.997.051.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate per l'esercizio 1993, in conto residui 1992, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67. (FIO 1989).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 201214, del 30 dicembre 1992, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1992, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 5.997.051.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 41 «Ambiente Mezzogiorno (Calabria) FIO B»;

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato, altresì, che ai sensi della sopraddetta delibera CIPE la Cassa depositi e prestiti può erogare, a valere sui fondi già messi a disposizione, somme fino al limite massimo delle quote progettuali di prima assegnazione maggiorate del 10%, per il finanziamento delle opere in più avanzato stato di esecuzione;

Considerato che per il sopracitato progetto è già stata erogata la somma complessiva di L. 16.987.500.000, nonché la somma di L. 8.995.495.180 quale prima tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 29.811.000.000 approvato dal CIPE con la predetta delibera e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 3.828.004.820;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a L. 5.997.051.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L 3.828.004.820, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 2.169.046.180da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla già citata delibera CIPE;

Ritenuto di dover impegnare la somma resasi disponibile di L. 2.169.046.180, a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'ulteriore finanziamento dei progetti non cofinanziati dalla BEI n. 168 «Laboratori IRST dell'Istituto Trentino di cultura» e n. 65 «Pievi e Castelli e insediamenti nelle terre dei Canossa (Carpineti)», i cui lavori risultano in avanzato stato di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 5.997.051.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

l'importo di L 3.828.004.820 da devolvere a favore della regione Calabria a copertura integrale del finanziamento del progetto cofinanziato n. 41 «Ambiente Mezzogiorno FIO B»;

l'importo di L. 1.145.584.000 da devolvere alla provincia autonoma di Trento a copertura integrale del finanziamento del progetto non cofinanziato n. 168 «Laboratori IRST dell'Istituto Trentino di cultura»;

l'importo di L. 1.023.462.180 da devolvere alla regione Emilia-Romagna per il finanziamento del progetto non cofinanziato n. 65 «Pievi Castelli e insediamenti nelle terre dei Canossa (Carpineti)».

Art. 2

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1993, in conto residui 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1993

Il direttore generale: BRUTTI

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A3708

DECRETO 3 giugno 1993.

Impegno della somma di L. 9.959.899.440 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate per l'esercizio 1993, in conto residui 1992, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. (FIO 1986).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65 con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 201213, del 30 dicembre 1992, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1992, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 14.992.595.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 185 e 186 «Protezione Ambiente Marche FIO C» (per L. 8.995.583.590) e numeri 188, 189 e 190 «Ambiente Molise FIO C» (per L. 5.997.011.410);

Considerato che per il progetto «Protezione ambiente Marche FIO C» corrispondente ai progetti numeri 185 e 186, è stata già erogata la somma complessiva di lire 56.786.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 27.986.106.130 quale prima e seconda tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 86.602.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di L. 1.829.893.870;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio della terza tranche di L. 8.995.583.590 si determina, attraverso l'utilizzazione di L. 1.829.893.870, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende quindi disponibile l'importo di L. 7.165.689.720 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Considerato, altresì, che per il progetto «Ambiente Molise FIO C» corrispondente ai progetti numeri 188, 189 e 190 è già stata erogata la somma complessiva di L. 28.514.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 19.989.994.430 quale prima e seconda tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 50.034.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di L. 1.530.005.570;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio della terza tranche di lire 5.997.011.410 si determina, attraverso l'utilizzazione di lire 1.530.005.570, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile l'importo di L. 4.467.005.840;

Atteso, per il momento, di dover impegnare della somma complessiva, resasi disponibile, di lire 11.632.695.560 (7.165.689.720 + 4.467.005.840) l'importo limitato a L. 6.600.000.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'ulteriore finanziamento dei progetti non cofinanziati dalla BEI: n. 139 «Nuovo acquedotto del lago di Bracciano fino all'Olgiata - lotto funzionale», n. 183 «Impianto smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilabili nell'area dei comuni della provincia di Macerata» e n. 215 «Adeguamento architettonico - funzionale della viabilità dell'abitato del comune di Carloforte (isola di San Pietro) in provincia di Cagliari»;

Atteso che per il residuo importo di L. 5.032.695.560 non si verificano ancora le condizioni per l'assunzione del relativo impegno;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 9.959.899.440 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti come di seguito indicati:

Progetti cofinanziati:

l'importo di L. 1.829.893.870 da devolvere a favore della regione Marche a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 185 e 186 «Protezione Ambiente Marche FIO C»;

l'importo di L. 1.530.005.570 da evolvere a favore della regione Molise a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 188, 189, e 190 «Ambiente Molise Fio C».

Progetti non cofinanziati:

l'importo di L. 3.575.000.000 da devolvere a favore della regione Lazio a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 139 «Nuovo acquedotto del Lago di Bracciano fino all'Olgiata - lotto funzionale»;

l'importo di L. 1.200.000.000 da devolvere a favore della regione Marche per il finanziamento del progetto n. 183 «Impianto smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilabili nell'area dei comuni della provincia di Macerata»;

l'importo di L. 1.825.000.000 da devolvere a favore della regione Sardegna per il finanziamento del progetto n. 215 «Adeguamento architettonico - funzionale della viabilità dell'abitato del comune di Carloforte (isola di San Pietro) in provincia di Cagliari».

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1993, in conto residui 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1993

Il direttore generale: BITETTI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A3709

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 maggio 1993.

Determinazione del diametro delle monete d'argento da L. 500 celebrative del bicentenario della morte di Carlo Goldoni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni o privati italiani o stanieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 884776 del 4 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 13 novembre 1992, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1993;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 15 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993;

Ritenuta la necessità di modificare il diametro delle monete d'argento da L. 500 celebrative del bicentenario della morte di Carlo Goldoni;

Decreta:

Art. 1.

Il diametro delle monete d'argento da L. 500 celebrative del bicentenario della morte di Carlo Goldoni è stabilito in mm 29.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Core dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A3699

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 giugno 1993.

Riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante norme per l'attuazione della direttiva delle Comunità europee n. 92/28 CEE, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, lettera *b)*, del predetto decreto legislativo, il quale stabilisce che il parere

della commissione ministeriale di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934, non è obbligatorio per i messaggi pubblicitari a mezzo stampa periodica o quotidiana e per via radiofonica che siano approvati da un istituto di autodisciplina riconosciuto dal Ministero della sanità e formato dalle associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione della pubblicità dei medicinali di automedicazione;

Vista l'istanza di riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, con sede in Milano, in via Larga, 15, presentata al Ministero della sanità in data 6 maggio 1993;

Rilevato che nel predetto Istituto confluiscono associazioni ed enti aventi interessi alla diffusione di messaggi pubblicitari dei medicinali di automedicazione, fra i quali la Federchimica Assosalute, l'associazione maggiormente rappresentativa degli industriali del settore;

Constatato che non sono pervenute a questa amministrazione altre domande di riconoscimento presentate da istituti di autodisciplina pubblicitaria;

Considerato che il predetto Istituto di autodisciplina pubblicitaria è in possesso dei requisiti previsti dalle richiamate disposizioni legislative;

Rilevato che lo stesso Istituto ha introdotto nel proprio «Codice di autodisciplina pubblicitaria» un articolo che riproduce le disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Considerato che, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo della pubblicità dei medicinali di automedicazione è stato istituito, in seno all'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, una sezione specialistica del comitato di controllo formata da tre membri del comitato, da tre membri scientifici, uno dei quali farmacologo, uno medico e uno farmacista, e dal direttore di Federchimica - Assosalute,

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, con sede in Milano, via Larga n. 15.

Art. 2.

1. L'Istituto di autodisciplina pubblicitaria è tenuto ad informare tempestivamente il Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, di ogni modifica concernente il proprio statuto, la struttura dei propri organi e le norme del codice di autodisciplina.

2. Parimenti, ogni variazione della composizione relativa ai membri del comitato di controllo deve essere tempestivamente comunicata allo stesso Ministero della sanità.

Art. 3.

1. Le pronunce, anche non favorevoli, emesse dall'Istituto di autodisciplina pubblicitaria sui messaggi pubblicitari proposti ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, devono essere comunicate, entro giorni quindici, al competente ufficio del Ministero della sanità, complete di motivazione

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1993

Il Ministro GARAVAGLIA

93A3753

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 30 giugno 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1993)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947 n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 9 del 25 giugno 1992 che stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 1993, una riduzione del prezzo dei farmaci ivi elencati sub allegato *A*;

Visto il decreto-legge 9 aprile 1993, n. 100, reiterato con decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, che riduce il prezzo dei farmaci;

Considerato che la riduzione dei prezzi prevista dal 1° luglio 1993 comporterebbe ulteriori aggravi al settore farmaceutico;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

La riduzione dei prezzi dei farmaci prevista a decorrere dal 1° luglio 1993 dal provvedimento CIP n. 9 del 25 giugno 1992, è sospesa fino al 30 settembre 1993.

Roma, 30 giugno 1993

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
SAVONA

93A3760

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 7 giugno 1993.

Indirizzi da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria relativamente al comparto dei trasporti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge citata che demanda al CIPE di elaborare gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate, nonché per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;

Visto il regolamento CEE n. 3359/90 relativo all'attuazione di un programma di azione nel campo delle infrastrutture di trasporto in vista del mercato integrato dei trasporti;

Vista la proposta di regolamento formulata della Commissione per la modifica del regolamento citato ed intesa ad estendere alle reti di trasporto di interesse comunitario il sostegno finanziario della CEE;

Visto il documento «Europa 2000», approvato dalla Commissione delle Comunità europee il 16 ottobre 1991 e valutato come un primo passo per l'elaborazione di uno schema globale atto a favorire la coesione territoriale della Comunità nel suo complesso;

Visto il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato dall'Italia con la legge 3 novembre 1992, n. 454, che, agli articoli 129 *B*, *C* e *D*, definisce le linee di azione per la costituzione e lo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia;

Vista la comunicazione trasmessa al Consiglio il 4 dicembre 1992 sullo sviluppo della politica comune dei trasporti e nella quale la Commissione prospetta l'esigenza di un diverso approccio ai problemi del trasporto, che porti ad una progressiva sostituzione dell'attuale sistema di un coacervo di politiche relative ai singoli modi con un'impostazione globale, che miri all'ottimizzazione del sistema dei trasporti mediante il riequilibrio modale e la realizzazione di reti transeuropee;

Vista la legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente l'elaborazione del piano generale dei trasporti;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, riguardante disposizioni in materia di trasporto e che, all'art. 9, prevede l'elaborazione del piano funzionale triennale quale strumento di attuazione del citato piano generale dei trasporti;

Vista la legge 4 giugno 1991, n. 186, con la quale è stato istituito il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991, con il quale è stato approvato il primo aggiornamento del citato piano generale dei trasporti;

Tenuto conto che il menzionato trattato sull'Unione europea, in coerenza con l'atto unico, considera il potenziamento della rete di trasporto uno strumento essenziale per rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità e per migliorare l'accessibilità ai mercati delle regioni periferiche ed in ritardo nello sviluppo economico;

Tenuto conto in particolare che, secondo il richiamato trattato, la Comunità promuove progetti di interesse comune ed azioni intese a favorire l'interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi di trasporto;

Considerato che, nella ricordata comunicazione sulla politica comune dei trasporti, la Commissione si impegna a promuovere un'azione concertata con i Paesi membri nel rispetto del principio di sussidiarietà, mobilitando tutte le risorse disponibili e favorendo l'accesso del capitale privato;

Preso atto che il Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992, nella dichiarazione finalizzata a promuovere la ripresa economica in Europa, ha

individuato specifiche azioni da intraprendere nel settore delle infrastrutture dei trasporti pubblici con il sostegno comunitario, identificando tra le priorità il corridoio Grecia/Italia e l'alta velocità;

Preso atto che la Commissione, in relazione alle conclusioni del citato Consiglio, ha avviato iniziative per l'istituzione di un Fondo europeo per gli investimenti che concorra al consolidamento del mercato interno e promuova la coesione economica e sociale;

Preso atto che gli schemi direttivi per i singoli settori rappresentano al momento lo strumento principale di creazione delle reti transeuropee e che in particolare i progetti ammissibili ai prestiti della Banca europea per gli investimenti ed alla garanzia dell'istituendo Fondo europeo d'investimento dovranno risultare coerenti con gli schemi predetti;

Preso atto degli orientamenti espressi nella risoluzione n. 73.0044/93 del Parlamento europeo che, nel rappresentare il proprio intendimento a cooperare per la creazione di relazioni esterne della Comunità nel settore dei trasporti e nel proporre l'elaborazione di un progetto di Carta panaeuropea dei trasporti da sottoporre ad una seconda Conferenza panaeuropea da tenere nella primavera 1994, conferma l'assoluta centralità da riconoscere alle tematiche trasportistiche;

Rilevata la necessità di superare la logica settoriale propria degli schemi direttivi relativi alle singole modalità di trasporto in una visione più complessiva che prevede la realizzazione di una rete integrata ed intermodale di trasporto;

Considerate le esigenze di sviluppo equilibrato del territorio;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla delibera del 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Viene riconosciuta l'importanza strategica delle reti transeuropee ai fini di assicurare la compiuta integrazione del sistema economico nazionale nel mercato unico, anche nell'ottica delle relazioni esterne della Comunità. Verrà pertanto svolta ogni possibile azione intesa a destinare parte rilevante delle risorse comunitarie alla realizzazione delle reti suddette.

2. In tale prospettiva la realizzazione di una rete transeuropea di trasporti assume importanza primaria anche in vista di una maggiore integrazione economica, con il resto dell'Europa, delle regioni periferiche e meridionali in ritardo di sviluppo. In sede di formulazione della proposta di rinnovo del regolamento CEE n. 3359/90 citato in premessa, l'azione italiana sarà volta ad assicurare, sotto il profilo finanziario, adeguate forme di sostegno mediante l'attivazione di tutti i possibili strumenti di finanziamento comunitario: stanziamenti di appositi fondi di bilancio, utilizzo dei fondi strutturali e bonifici di interesse che consentano la più ampia partecipazione del capitale privato al finanziamento dei progetti di trasporto.

3. Sotto l'aspetto programmatorio l'azione italiana per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporti si ispirerà ai seguenti indirizzi:

coordinare le politiche di trasporto, da attivare nelle opportune sedi comunitarie, con le linee generali dell'assetto della pianificazione territoriale e con gli indirizzi di programmazione nazionale desumibili dal Piano generale dei trasporti e dai previsti aggiornamenti triennali;

assicurare la rispondenza delle reti infrastrutturali individuate negli schemi direttivi comunitari con i piani e programmi già approvati o che verranno in prosieguo approvati dal CIPET;

promuovere le opportune azioni finalizzate all'adozione di un piano generale (Master Plan) europeo, che preveda la realizzazione di reti comunitarie integrate ed intermodali che superino la logica settoriale degli schemi direttivi delle singole modalità di trasporto.

4. In coerenza con gli indirizzi delineati al punto precedente e nella citata prospettiva di attuare un piano generale comunitario (Master Plan), le linee di azione da seguire nell'ambito della revisione del richiamato regolamento CEE n. 3359/90 saranno volte ad estendere il sostegno comunitario a tutte le reti modali definite negli schemi direttivi approvati dal Consiglio delle Comunità europee. In particolare si mirerà ad assicurare il coordinamento delle fonti finanziarie e la disponibilità di adeguate risorse per progetti di intervento prioritari sulle seguenti reti, quali definite nei relativi schemi direttivi:

rete ferroviaria: progetti alta velocità e combinato merci;

rete stradale e autostradale;

rete idroviaria.

In tale ambito verrà attribuito carattere prioritario ai seguenti progetti intermodali:

collegamenti plurimodali nel Mezzogiorno, con particolare riferimento al corridoio tirrenico ed alle reti insulari;

sistema Adriatico: collegamenti verso la Grecia;

sistemi di valico sulle direttrici nor-sud-Brennero;

sistemi di valico sulle direttrici est-ovest e connessioni con il T.G.V.

5. Ai fini del reperimento della quota nazionale di finanziamento necessaria per attivare i finanziamenti comunitari che si renderanno disponibili in favore degli interventi di cui alla presente delibera, dovranno essere utilizzate le risorse già stanziate a valere sulle leggi settoriali di spesa, senza determinare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Impegna

i Ministri competenti a riferire tempestivamente a questo Comitato sugli sviluppi del progetto «grandi reti transeuropee» e, nelle more dell'adozione dell'auspicato piano generale (Master Plan) europeo, a riferire in ordine ad eventuali proposte di modifica degli schemi direttivi già approvati dal Consiglio delle Comunità europee per i singoli modi di trasporto ed in ordine alle proposte di ulteriori schemi direttivi in modo che possano essere definiti per l'azione italiana da adottare al riguardo in sede comunitaria indirizzi coerenti con le indicazioni della presente delibera.

Roma, 7 giugno 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

93A3676

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 giugno 1993, n. 11.

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1993.

Alle Intendenze di finanza

Ai Comuni - Loro sedi

e, p c

All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) - ROMA

A) SOGGETTO PASSIVO.

Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta è il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato i quali non siano, ovviamente, esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta ovvero, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esenti dall'imposta medesima.

Soltanto qualora sull'immobile soggetto a tassazione risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per effetto di atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al versamento è unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il diritto di uso od abitazione, che determina l'insorgere dell'obbligazione tributaria, è un diritto reale di godimento ed è quindi ben diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base di un contratto di locazione od affitto ovvero di comodato; il locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'ICI.

In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio: comproprietà; cousufrutto, proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.

B) DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA.

L'imposta dovuta per l'anno 1993 è determinata applicando al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente per tale anno nel comune nell'ambito del cui territorio è sito l'immobile soggetto a tassazione (nel caso, invero di rara frequenza, in cui l'immobile sia ubicato sul territorio di più comuni, si assume come se esso fosse sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie).

L'elenco delle aliquote di tutti i comuni, le quali non possono essere inferiori al 4 per mille né superiori al 7 per mille, può essere consultato dai contribuenti presso i comuni, gli uffici postali, gli sportelli dei concessionari della riscossione e delle banche convenzionate con i concessionari medesimi.

Il valore è costituito:

a) *Per i fabbricati* (intendendosi per tali le singole unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano e, quindi, anche la «cantina» o il «garage» cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale) dalla rendita catastale moltiplicata:

— per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali **A** (abitazioni) **B** (collegi, convitti, ecc.) e **C** (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;

— per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale **D** (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria **A/10** (uffici e studi privati);

— per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria **C/1** (negozi e botteghe).

Se il fabbricato è sfornito di rendita ovvero se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari. In proposito si ricorda che agli effetti dell'ICI è prevista una particolare procedura per cui si provvederà successivamente alla riliquidazione dell'imposta sulla base della rendita effettiva attribuita dall'ufficio tecnico erariale con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso delle somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi, senza irrogazione di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20 per cento) laddove la predetta rendita attribuita dall'UTE superi di oltre il 30 per cento quella utilizzata dal contribuente.

Le rendite da assumere per l'anno 1993 sono quelle determinate a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990. Sono, cioè, quelle prese a base per l'applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare (ISI) e che sono utilizzate per la prima volta quest'anno anche agli effetti delle imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG ed ILOR) relativi all'anno 1992.

Si avverte che ai fini ICI le predette moltiplicazioni vanno operate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza né gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione è di 2.000.000, il valore sul quale applicare l'aliquota ICI per determinare l'imposta dovuta sarà sempre di 200.000.000 sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).

Particolari criteri per la determinazione del valore sono previsti per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale **D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese.

b) *Per le aree fabbricabili,* dal valore venale in comune commercio determinato con riferimento alla data del primo gennaio dell'anno di imposizione, per cui non assumono rilievo le oscillazioni di mercato in più od in meno che si verificano in corso d'anno né assume rilievo la circostanza che l'area fabbricabile sia acquistata in corso d'anno ad un prezzo diverso dal valore attribuibile all'area stessa alla data del primo gennaio.

c) *Per i terreni agricoli,* dal reddito dominicale, risultante in catasto e vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1993 è quello derivante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 e che hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988.

L'imposta deve essere determinata su base annua ovverosia assumendo il valore intero dell'immobile soggetto a tassazione (l'intera rendita catastale o reddito dominicale capitalizzati con i summenzionati moltiplicatori; il valore venale dell'area fabbricabile). L'ammontare così determinato va ragguagliato — oltre che alla quota di titolarità, come già anticipato sub *A)* — al periodo di possesso, di cui si tratterà qui di seguito.

C) PERIODO DI IMPOSTA.

L'ICI (che è un'imposta annuale) è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti reali indicati alla precedente lettera *A)*; il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

Pertanto l'imposta da versare per il corrente anno 1993 dovrà essere quantificata dal contribuente sulla base dell'evolversi della situazione di possesso nel corso dello stesso anno 1993 e ciò non solo con riferimento alla titolarità del diritto reale sull'immobile ma altresì avendo riguardo alle eventuali modificazioni intervenute in corso d'anno che si ripercuotano sull'ammontare del debito di imposta.

Sotto il primo aspetto, si pensi:

1) Ad un fabbricato acquistato il 10 marzo 1993 ed il cui possesso si protragga per la restante parte dell'anno 1993. L'imposta, calcolata su base annua (vd. lettera *B)*,

deve essere versata dall'acquirente nella misura ragguagliata ai 10 mesi di suo possesso a titolo di proprietà;

2) Ad un fabbricato posseduto alla data del primo gennaio 1993 il quale sia venduto il successivo 20 agosto. L'imposta, calcolata su base annua, deve essere versata dal venditore nella misura ragguagliata agli 8 mesi di suo possesso a titolo di proprietà.

Sotto il secondo aspetto, si pensi:

3) Ad un fabbricato adibito ad abitazione principale del contribuente soltanto per i primi 5 mesi dell'anno 1993 (precisamente fino al 20 maggio) e destinato alla locazione per il restante periodo dell'anno medesimo. La detrazione, che è pari a lire 180.000 annue e di cui sarà trattato in prosieguo, dovrà essere ragguagliata ai 5 mesi durante i quali si è verificata la destinazione a dimora abituale,

4) Ad un edificio in corso di costruzione al primo gennaio 1993 ed ultimato alla fine di settembre dello stesso anno. L'imposta annua calcolata sul valore venale in comune commercio dell'area interessata alla edificazione dovrà essere ragguagliata ai 9 mesi in cui l'immobile ha avuto siffatta qualificazione mentre l'imposta annua calcolata sul valore dell'edificio dovrà essere ragguagliata a 3 mesi

Da quanto sopra detto emerge, altresì, che l'ammontare dell'imposta da versare per l'anno 1993 non necessariamente coincide con quello che risulta dalla proiezione per l'intero anno 1993 dei dati indicati nella dichiarazione dei terreni e dei fabbricati relativa all'anno 1992. Tale dichiarazione, infatti, dovendo essere presentata ai fini dell'ICI prima che sia decorso l'anno di imposizione, non può che «fotografare» la situazione preesistente al primo gennaio 1993 quale si presenta a siffatta data, mentre il versamento dell'imposta, essendo eseguito quando è già trascorso il periodo di riferimento, deve tener conto di come si è andata evolvendo la situazione «fotografica» dichiarata. Parimenti, come nel caso sub 1), può sussistere l'obbligo di eseguire il versamento pur non dovendo l'unità immobiliare essere indicata dall'acquirente nella predetta dichiarazione in quanto non posseduta al primo gennaio 1993.

Si anticipa, pur esulando la materia dalla presente trattazione, che per i possessi iniziati successivamente al 31 dicembre 1992 la dichiarazione dovrà essere presentata nell'anno successivo a quello nel corso del quale il possesso ha avuto inizio, così come per le variazioni intervenute rispetto a quanto già dichiarato la denuncia di variazione dovrà essere presentata nell'anno successivo a quello nel corso del quale la variazione si è verificata.

D) VERSAMENTO IN DUE RATE.

L'ICI, annuale, va versata in due rate delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo Rimanendo nell'ambito dell'imposta dovuta per l'anno 1993: la prima rata, da versare nel periodo dall'1 al 19 luglio 1993, è pari al 90 per cento dell'imposta relativa al primo semestre del 1993; la seconda, da versare dall'1 al 15 dicembre 1993, è a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1993.

Per la prima rata, quindi, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione alla prima metà dell'anno 1993, ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso in tale primo semestre e versarne il 90 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Per la seconda rata, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione all'intero anno 1993, ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso nel corso dell'intero anno 1993 e versarla, previa deduzione di quanto eventualmente già corrisposto come acconto.

Si ipotizzi il caso, di maggior frequenza, in cui la situazione di possesso e la qualificazione dell'immobile non cambi nel corso dell'anno: ad esempio, un fabbricato censito in catasto in categoria A/2 e con una rendita pari a 2.000.000, di proprietà di un determinato contribuente per l'intero primo semestre del 1993, ubicato in un comune sul cui territorio vige per tale anno l'aliquota del 6 per mille.

La prima rata da versare sarà pari a lire *540.000* (2.000.000 × 100 = 200.000.000; 200.000.000 × aliquota 6 per mille = imposta su base annua di lire 1.200.000; 1.200.000 : 12 = imposta di 100.000 lire al mese; 100.000 × 6 mesi di possesso = 600.000; 600.000 al 90% = 540.000). Protraendosi la situazione di possesso, con le medesime caratteristiche impositive, anche nel corso del restante periodo dell'anno, la seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire *660.000* (imposta su base annua di lire 1.200.000 : 12 = imposta di 100.000 lire al mese; 100.000 × 12 mesi di possesso 1.200.000; 1.200.000 - 540.000 già versate = 660.000).

Per il caso illustrato sub punto 1) della precedente lettera *C)*, ipotizzando che si tratti di un ufficio censito in catasto nella categoria **A/10** e con una rendita pari a 6.000.000, sito in un comune nel quale l'aliquota vigente è del 5 per mille, la prima rata da versare sarà pari a lire *450.000* (6.000.000 × 50 = 300.000.000 di valore; 300.000.000 × aliquota 5 per mille = imposta su base annua di lire 1.500.000; 1.500.000 : 12 = imposta di 125.000 lire al mese; 125 000 × 4 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 500.000; 500.000 al 90% = 450.000). La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire *800.000* (imposta su base annua di lire 1.500.000 : 12 = imposta di 125.000 lire al mese; 125.000 × 10 mesi di possesso nel corso dell'anno 1993 = 1.250.000; 1.250 000 450.000 già versate = 800.000).

Per il caso illustrato sub punto 2) della precedente lettera *C)*, ipotizzando che si tratti di un negozio censito nella categoria C/1 e con una rendita pari a 10.000.000, ubicato in un comune con l'aliquota del 4 per mille, la prima rata da versare sarà pari a lire *612.000* (10 000.000 × 34 = 340.000.000 di valore; 340.000.000 × aliquota 4 per mille = imposta su base annua di lire 1.360.000;

1.360.000 : 12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 × 6 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 679.998; 679.998 al 90% = 611.998). La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire *295.000* (imposta su base annua di lire 1.360.000 : 12 = imposta di 113.333 lire al mese: 113.333 × 8 mesi di possesso nel corso dell'anno 1993 = 906.664; 906.664 − 612.000 già versate = 294.664).

Per il caso illustrato sub punto 3) della precedente lettera *C)*, ipotizzando che la rendita sia pari a 1.800.000 e che l'abitazione sia ubicata in un comune con l'aliquota del 6 per mille, la prima rata da versare sarà pari a lire *418.000* (1.800.000 × 100 = 180.000.000 di valore; 180.000.000 × aliquota 6 per mille = imposta su base annua di lire 1.080.000; 1.080.000 : 12 = imposta di 90.000 lire al mese; 90.000 × 6 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 540.000; 540.000 − 75.000 che rappresentano la parte di detrazione spettante per 5 mesi = 465.000; 465.000 al 90% = 418.500). La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire *587.000* (imposta su base annua di lire 1.080.000 : 12 = imposta di 90.000 lire al mese; 90.000 × 12 mesi di possesso = 1.080.000; 1.080.000 75.000 di detrazione spettante = 1.005.000; 1.005.000 418.000 già versate = 587.000).

Per il caso illustrato sub punto 4) della precedente lettera *C)*, ipotizzando che il valore dell'area edificabile, sita nel territorio di un comune con aliquota del 5 per mille, sia pari a un miliardo, la prima rata da versare sarà pari a lire *2.250.000* (un miliardo × aliquota 5 per mille = imposta su base annua di lire 5.000.000; 5.000.000 : 12 = imposta di 416.666 al mese; 416.666 × 6 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 2.500.000; 2.500.000 al 90% = 2.250.000). La seconda rata da versare a saldo, ipotizzando che il valore dell'edificio, calcolato attraverso la capitalizzazione delle rendite catastali delle singole unità immobiliari che lo compongono, sia pari a 20 miliardi, sarà pari a lire *26.500.000* (416.666 × 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 3.750.000 lire di imposta relativa all'area. 20 miliardi × aliquota 5 per mille = 100 milioni di imposta su base annua per il fabbricato, ovverosia 8.333.333 al mese; 8.333.333 × 3 mesi di possesso dell'immobile come edificio = 25.000.000. Per cui 3.750.000 + 25.000.000 = 28.750.000; 28.750.000 − 2.250.000 già versate = 26.500.000).

Si ricorda che le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi della facoltà di effettuare il versamento dell'intera imposta dovuta nel termine previsto per il versamento a saldo (per l'anno 1993, nel periodo dall'1 al 15 dicembre 1993) con applicazione di interessi.

Per i soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma - Via R. Fauro - e di Firenze - Via dei Georgofili e Via Lambertesca - il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, in corso di conversione, ha disposto il differimento al 20 dicembre 1993 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria, per cui rimane differito, nei confronti di tali soggetti, anche il termine per il versamento dell'ICI 1993.

E) ABITAZIONE PRINCIPALE.

Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità medesima pari a lire 180.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione.

Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è, quindi, che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima; pertanto la detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, né per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un proprio familiare.

La detrazione — oltre che rapportata, come sopra detto, al tempo di destinazione, computandosi anche a tal fine come mese intero la frazione di mese eccedente i 14 giorni — deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.

La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'ICI, relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora, senza possibilità di portare l'eventuale parte di detrazione eccedente l'ICI gravante su un soggetto passivo dimorante in aumento della parte di detrazione spettante ad altro soggetto passivo anch'esso dimorante.

A migliore illustrazione di quanto sopra detto valgano i seguenti esempi, ipotizzando che l'imposta su base annua dovuta per l'abitazione principale, al lordo della detrazione, sia pari a lire 1.800.000.

Esempio n. 1.

Abitazione di proprietà di un solo soggetto che vi dimora abitualmente per l'intero anno 1993.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sarà pari a lire 1.620.000. Per la prima rata d'acconto dovranno essere versate lire 729.000 (90% di 810.000); per la seconda rata, a saldo, dovranno essere versate lire 891.000 (1.620.000 − 729.000).

Esempio n. 2.

Abitazione di proprietà di due coniugi (il marito è proprietario per l'80%; la moglie, per il 20%) entrambi dimoranti per l'intero anno 1993.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del marito sarà pari a lire 1.350.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000; 1.440.000 − 90.000 = 1.350.000)

mentre quella da versare da parte della moglie sarà pari a lire 270.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000 90.000 = 270.000). Per la prima rata d'acconto il marito verserà lire 607.000 (1.350.000 : 2 = 675.000; 675.000 al 90% = 607.500) mentre la moglie, distintamente, verserà lire 121.000 (270.000 : 2 = 135.000; 135.000 al 90% = 121.500); per la seconda rata, a saldo, il marito verserà lire 743.000 (1.350.000 - 607.000) mentre la moglie verserà lire 149.000 (270.000 - 121.000).

Esempio n. 3.

Abitazione di proprietà di 3 fratelli (il fratello *A* è proprietario per il 50%; il fratello *B*, per il 46%; il fratello *C*, per il 4%) dei quali soltanto i fratelli *B* e *C* vi dimorano per l'intero anno 1993.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sarà di: lire 900.000, da parte di *A* (50% di 1.800.000 = 900.000; ad *A* non compete la detrazione in quanto non dimorante); lire 738.000, da parte di *B* (46% di 1.800.000 = 828.000; 828.000 - 90.000 = 738.000); lire zero, da parte di *C* (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 - 72.000 = zero). Per la prima rata d'acconto: *A* verserà lire 405.000 (450.000 al 90%); *B* verserà lire 332.000 (738.000 : 2 = 369.000; 369.000 al 90% = 332.000); *C* non verserà nulla. Per la seconda rata, a saldo: *A* versera lire 495.000 (900.000 - 405.000); *B* verserà lire 406.000 (738.000 - 332.000); *C* non verserà nulla.

Esempio n. 4.

Abitazione acquistata il 10 marzo 1993 da due coniugi (dal marito, per l'80%; dalla moglie, per il 20%) entrambi ivi dimoranti dall'acquisto e per il restante periodo dell'anno 1993.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del marito sarà pari a lire 1.125.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000; 1.440.000 × 10/12 = 1.200.000; 1.200.000 - 75.000, che sono pari a 10/12 di 90.0000 = 1.125.000) mentre quella da versare da parte della moglie sara pari a lire 225.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000 × 10/12 = 300.000; 300.000 - 75.000 = 225.000). Per la prima rata d'acconto il marito verserà lire 405.000 (1.440.000 : 12 = 120.000 al mese; 120.000 × 4 mesi di possesso nel 1° semestre = 480.000; 480.000 - 30.000 che rappresenta la parte di detrazione spettante al marito per i 4 mesi di dimora abituale = 450.000; 450.000 al 90% = 405.000) mentre la moglie verserà lire 81.000 (360.000 : 12 = 30.000 al mese; 30.000 × 4 = 120.000; 120.000 - 30.000 = 90.000; 90.000 al 90% = 81.000). Per la seconda rata, a saldo, il marito verserà lire 720.000 (1.125.000 - 405.000), mentre la moglie verserà lire 144.000 (225.000 81.000).

Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Si evidenzia, infine, che la detrazione in discorso trova applicazione anche per ogni unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario.

F) MODALITÀ DI VERSAMENTO.

Il versamento dell'ICI deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo, di cui è riprodotta qui di seguito soltanto la parte dedicata al «certificato di accreditamento». I moduli sono in distribuzione gratuita presso gli uffici postali, gli sportelli dei concessionari della riscossione e delle banche convenzionate con i concessionari medesimi.

Va precisato che nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per più immobili ubicati nello stesso comune il contribuente è tenuto ad effettuare un unico versamento, e quindi ad utilizzare un solo modulo, per l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece, in cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi il contribuente dovrà fare separati versamenti per ogni comune; e ciò vale anche nell'ipotesi in cui sia identico il concessionario della riscossione. Se, ad esempio, il contribuente possiede tre immobili soggetti a tassazione nel comune di Bologna, uno nel comune di Benevento e quattro nel comune di Telese (i comuni di Benevento e Telese appartengono alla stessa concessione) il contribuente stesso dovrà fare tre distinti versamenti: uno per il comune di Bologna, uno per il comune di Benevento e uno per il comune di Telese.

In caso di contitolarità devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria quota. Per le parti comuni dell'edificio (ad esempio: alloggio del portiere) il versamento può essere effettuato dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso.

Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale del concessionario competente, ovverosia di quello nella cui circoscrizione è compreso il comune ove sono ubicati gli immobili, oppure presso gli sportelli del predetto concessionario. Il contribuente, per effettuare il versamento, può avvalersi delle aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando, in tal caso, che la prova del pagamento e la determinazione del giorno in cui esso è stato eseguito sono date dal timbro per quietanza apposto dal concessionario ovvero dal bollo dell'ufficio postale.

Il contribuente deve conservare la «ricevuta di versamento» debitamente quietanzata

Il modulo è di formato unico ed è utilizzabile indifferentemente sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli dei concessionari e delle aziende di credito convenzionate.

I numeri di conto corrente postale dei 136 concessionari, con la specificazione dei comuni appartenenti a ciascuna concessione, sono indicati in un foglio attaccato al modulo di versamento.

CONTI CORRENTI POSTALI

Certificato di accreditamento di L. 0 0 0

LIRE (in lettere)

sul c/c n. intestato a **Servizio Riscossione Tributi - I C I**

Concessione di (a)

eseguito da

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente — comune di domicilio fiscale — via e numero civico

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (b) — C.A.P.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

NUMERO DEI FABBRICATI (c) — ANNO DI IMPOSTA (d) — ACCONTO (e) — SALDO (e)

IMPORTI RIFERITI A (f):

TERRENI AGRICOLI

AREE FABBRICABILI

ABITAZIONE PRINCIPALE

ALTRI FABBRICATI

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (g)

BOLLO DELL UFFICIO P T — Data

MOD CH - 8 - BIS - ICI

(IMPORTANTE non scrivere nella zona sottostante)

Si avverte che non si fa luogo al versamento d'acconto dell'imposta se l'importo da versare è inferiore a lire quattromila.

G) MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODULO.

Il modulo va compilato in ogni sua parte, sia sulla «ricevuta di versamento» che sul «certificato di accreditamento» (si ricorda che nella presente circolare viene riprodotta solo la parte del modulo dedicata al «certificato di accreditamento»), attenendosi alle «modalità di compilazione» riportate sul retro del modulo.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

1) il «comune di ubicazione degli immobili» non può che essere uno soltanto;

2) gli importi da indicare come riferiti a: «terreni agricoli» «aree fabbricabili» «abitazione principale» «altri fabbricati» rappresentano una suddivisione dell'importo complessivamente versato. Pertanto la somma degli importi riferiti a queste quattro categorie di immobili deve corrispondere all'importo che il contribuente ha complessivamente versato; sono possibili piccoli scostamenti (mille o duemila lire) dovuti al fatto che i singoli importi sono indicati senza arrotondamenti mentre l'importo complessivamente versato è arrotondato alle mille lire;

3) i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui il versamento eseguito si riferisca ad una soltanto delle quattro categorie di immobili sovraenunciate. Così, ad esempio, se sono versate 430.000 lire e siffatto importo riguarda solo l'abitazione principale, lo stesso importo, non arrotondato, deve ugualmente essere indicato nelle caselline corrispondenti alla voce «abitazione principale»; ovviamente, in tal caso, le caselline relative alle altre tre categorie di immobili devono essere lasciate in bianco;

4) il «numero dei fabbricati» deve riferirsi alle unità immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa l'abitazione principale, che — come chiarito nella precedente lettera *B)* — sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale. Pertanto concorre alla formazione di tale numero anche la cantina o il garage cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale.

5) *Avvertenza.*

Si richiama la particolare attenzione sulla esatta indicazione degli importi riferiti all'imposta versata per l'abitazione principale ed all'ammontare della detrazione che il contribuente ha calcolato per tale abitazione principale. I dati sono importanti ai fini di una corretta ripartizione del gettito ICI relativo all'anno 1993 fra lo Stato e i comuni.

L'importo versato per l'abitazione principale, da indicare nelle apposite caselline, non può che essere, ovviamente, quello effettivamente versato per tale abitazione e, quindi, al netto della detrazione così come è stata calcolata dal contribuente. Riprendendo gli esempi fatti nella precedente lettera *E)* e limitando, per ora, il discorso al versamento in acconto da fare nei prossimi giorni di luglio, nelle caselline relative all'«abitazione principale» saranno indicati i seguenti importi:

a) 729.000, nell'esempio n. 1;

b) 607.500, da parte del marito, nell'esempio n. 2; 121 500 da parte della moglie nello stesso esempio n. 2;

c) 332.000, da parte del soggetto *B*, nell'esempio n. 3;

d) 405.000, da parte del marito, nell'esempio n. 4; 81.000, da parte della moglie, nello stesso esempio n. 4.

L'importo da indicare come «detrazione per l'abitazione principale» nelle apposite caselline è quello che il contribuente si è calcolato per quantificare l'imposta da lui versata per l'abitazione principale. L'ammontare della detrazione non va indicato se non è versato alcun importo per l'abitazione principale, come nel caso in cui l'ammontare della detrazione è uguale od eccede l'imposta lorda gravante sull'abitazione medesima. Riprendendo gli esempi fatti nella precedente lettera *E)* e limitando, per ora, il discorso al versamento in acconto da fare nei prossimi giorni di luglio, nelle caselline relative alla «detrazione per l'abitazione principale» saranno indicati i seguenti importi:

a) 81.000 (pari al 90% di 90.000) nell'esempio n. 1;

b) 40.500 (pari al 90% di 45.000), da parte del marito, nell'esempio n. 2; 40.500, da parte della moglie, nello stesso esempio n. 2;

c) 40.500, da parte del soggetto *B*, nell'esempio n. 3;

d) 27.000 (pari al 90% di 30.000), da parte del marito, nell'esempio n. 4; 27.000, da parte della moglie, nello stesso esempio n. 4.

Come si può desumere anche dagli esempi fatti l'ammontare della detrazione, in sede di versamento d'acconto, non può eccedere le lire 81.000 (a meno che si tratti di versamento fatto da cooperative edilizie a proprietà indivisa per le più abitazioni principali dei soci assegnatari).

* * *

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il Ministro: GALLO

93A3755

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 30 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 30 giugno 1993

Dollaro USA	1534,39
ECU	1779,43
Marco tedesco	908,73
Franco francese	269,43
Lira sterlina	2314,93
Fiorino olandese	810,26
Franco belga	44,219
Peseta spagnola	11,894
Corona danese	236,31
Lira irlandese	2215,51
Dracma greca	6,670
Escudo portoghese	9,551
Dollaro canadese	1198,46
Yen giapponese	14,534
Franco svizzero	1026,36
Scellino austriaco	129,12
Corona norvegese	214,93
Corona svedese	199,50
Marco finlandese	271,21
Dollaro australiano	1023,44

93A3761

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni allo statuto del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri

Con decreto ministeriale 10 giugno 1993 è stato modificato l'art. 3 dello statuto del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri.

93A3683

MINISTERO DELLA SANITÀ

Indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Pulsar»

Si richiama all'attenzione degli operatori interessati che, per effetto della sospensione, da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, del provvedimento del Ministero della sanità del 28 maggio 1992, che aveva limitato le indicazioni terapeutiche del prodotto, la specialità medicinale «PULSAR», della Medosan S.r.l., di Cecchina (Roma) può essere ancora commercializzata con le indicazioni precedentemente autorizzate («In tutti gli stati di squilibrio metabolico lipidico glicidico, con particolare riguardo alle iperlipemie ed all'intolleranza al glucosio. Coadiuvante nel trattamento dell'obesità»).

Il Ministero della sanità si riserva di operare una definitiva revisione delle caratteristiche terapeutiche della specialità medicinale, in occasione della scadenza della validità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto, secondo quanto previsto dall'art. 26, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

93A3716

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovo dosaggio, modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali

Decreto n. 484/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale «SIRDALUD» (tizanidina cloridrato) compresse mg 2, mg 4 e mg 6

Titolare A.I.C. Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1, codice fiscale 07195130153

Produttore società titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Milano, via Quaranta, 12

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992

1) 30 compresse mg 2,
n. A.I.C. 025852017 (in base 10) 0SNY3X (in base 32),
prezzo L. 17.200,
classificazione medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° ottobre 1993,

2) 30 compresse mg 4,
n. A.I.C. 025852029 (in base 10) 0SNY3X (in base 32),
prezzo L. 26.100,
classificazione medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° ottobre 1993,

3) 30 compresse mg 6,
n. A.I.C. 025852031 (in base 10) 0SNY3X (in base 32)
prezzo L. 34.150,
classificazione medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° ottobre 1993

I prezzi suindicati sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1993. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n. 179/1993

Per le succitate confezioni la quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione

una compressa da mg 2 contiene principio attivo tizanidina cloridrato 2,29 mg (pari a 2,00 mg di tizanidina base), eccipienti silice precipitata, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

una compressa da mg 4 contiene principio attivo tizanidina cloridrato 4,58 mg (pari a 4,00 mg di tizanidina base), eccipienti silice precipitata, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

una compressa da mg 6 contiene principio attivo tizanidina cloridrato 6,86 mg (pari a 6,00 mg di tizanidina base), eccipienti silice precipitata, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Indicazioni terapeutiche

spasmi muscolari dolorosi
derivanti da disordini statici e funzionali della colonna vertebrale (sindromi artrosiche cervicali e lombari, torcicollo, lombalgie, ecc.);
conseguenti ad interventi chirurgici (ernie del disco, artrosi dell'anca, ecc.),

spasticità conseguente a disordini neurologici
sclerosi multipla, mielopatia cronica, malattie degenerative del midollo spinale, incidenti vascolari cerebrali

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto. 1° luglio 1993

Decreto n. 485/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «TERNELIN» (tizanidina cloridrato) compresse mg 2, mg 4 e mg 6

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Geirano, 5, codice fiscale 00404510588.

Produttore. società titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Milano, via Quaranta, 12.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., prezzi, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n 539/1992:

1) 30 compresse mg 2,
n. A.I.C. 027290016 (in base 10) 0U0UF0 (in base 32);
prezzo L. 17.200;
classificazione medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° ottobre 1993;

2) 30 compresse mg 4;
n. A.I.C. 027290028 (in base 10) 0U0UFD (in base 32);
prezzo L. 26.100;
classificazione medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° ottobre 1993;

3) 30 compresse mg 6;
n. A.I.C. 027290030 (in base 10) 0U0UFG (in base 32);
prezzo. L. 34.150,
classificazione medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° ottobre 1993

I prezzi suindicati sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1993. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n. 179/1993

Per le succitate confezioni la quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione

una compressa da mg 2 contiene principio attivo. tizanidina cloridrato 2,29 mg (pari a 2,00 mg di tizanidina base); eccipienti silice precipitata, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

una compressa da mg 4 contiene principio attivo: tizanidina cloridrato 4,58 mg (pari a 4,00 mg di tizanidina base), eccipienti silice precipitata, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

una compressa da mg 6 contiene principio attivo. tizanidina cloridrato 6,86 mg (pari a 6,00 mg di tizanidina base); eccipienti: silice precipitata, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Indicazioni terapeutiche

spasmi muscolari dolorosi
derivanti da disordini statici e funzionali della colonna vertebrale (sindromi artrosiche cervicali e lombari, torcicollo, lombalgie, ecc.);
conseguenti ad interventi chirurgici (ernie del disco, artrosi dell'anca, ecc.),

spasticità conseguente a disordini neurologici:
sclerosi multipla, mielopatia cronica, malattie degenerative del midollo spinale, incidenti vascolari cerebrali.

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto. 1° luglio 1993

Decreto n. 486/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «MIONIDIN» (tizanidina cloridrato) nelle forme: compresse mg 2, mg 4 e mg 6.

Titolare A.I.C.: S.p.a. - Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella, 8, codice fiscale 00747030153.

Produttore: la produzione della specialità medicinale, nelle forme di cui sopra, è effettuata dalla società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. nello stabilimento comune sito in Milano via B. Quaranta.

Le operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio ed inscatolamento) sono effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cerano (Novara).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

30 compresse da 2 mg;
n. A.I.C.: 028019014 (in base 10) 0UR2B6 (in base 32);
prezzo: L. 17.200;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° ottobre 1993;

30 compresse da 4 mg;
n. A.I.C.: 028019026 (in base 10) 0UR2BL (in base 32);
prezzo: L. 26.100;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° ottobre 1993;

30 compresse da 6 mg;
n. A.I.C.: 028019038 (in base 10) 0UR2BY (in base 32);
prezzo: L. 34.150;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° ottobre 1993.

I prezzi suindicati sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1993. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n. 179/1993.

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione:

una compressa da 2 mg contiene:
principio attivo: tizanidina cloridrato 2,29 mg (pari a 2,00 mg di tizanidina base); eccipienti: silice precipitata, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio;
una compressa da 4 mg contiene: principio attivo: tizanidina cloridrato 4,58 mg (pari a 4,00 mg di tizanidina base); eccipienti: silice precipitata, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio;
una compressa da 6 mg contiene: principio attivo: tizanidina cloridrato 6,86 mg (pari a 6,00 mg di tizanidina base); eccipienti: silice precipitata, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio.

Indicazioni terapeutiche:

spasmi muscolari dolorosi:
derivanti da disordini statici e funzionali della colonna vertebrale (sindromi artrosiche cervicali e lombari, torcicollo, lombalgie, ecc.);
conseguenti ad interventi chirurgici (ernie del disco, artrosi dell'anca, ecc.);

spasticità conseguente a disordini neurologici:
sclerosi multipla, mielopatia cronica, malattie degenerative del midollo spinale, incidenti vascolari cerebrali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Decreto n. 487/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «TRANSMETIL» (ademetionina) nelle forme «300», flaconi di liofilizzato da mg 300 + fiale di solv. uso i.m. ed e.v.; «500», flaconi di liofilizzato da mg 500 uso i.m. ed e.v. + fiale solv.; «300», compresse gastroresistenti da mg 300 e «500», compresse gastroresistenti da mg 500.

Titolare A.I.C.: Bioresearch S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2, codice fiscale 09882150155.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata, in tutte le forme farmaceutiche, è effettuata dalla società titolare A.I.C. nello stabilimento comune sito in Liscate (Milano); la produzione dei flaconi di liofilizzato da mg 300 e da mg 500 è effettuata anche dalla società Fidia S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Abano Terme (Padova), ferma restando la produzione delle fiale di solvente, l'effettuazione dei controlli sul prodotto finito ed il confezionamento da parte della società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Liscate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 5 fl. di liof. × mg 300 + 5 f. di solv. i.m. ed e.v.;
n. A.I.C.: 027898016 (in base 10) 0UMD50 (in base 32);
prezzo: L. 39.450;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata;

2) 5 fl. di liof. × mg 500 + 5 f. di solv. i.m. ed e.v.;
n. A.I.C.: 027898028 (in base 10) 0UMD5D (in base 32);
prezzo: L. 49.600;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata;

3) 20 compresse gastroresistenti da mg 300;
n. A.I.C.: 027898030 (in base 10) 0UMD5G (in base 32);
prezzo: L. 39.900;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata

4) 10 compresse gastroresistenti da mg 500;
n. A.I.C.: 027898042 (in base 10) 0UMD5G (in base 32);
prezzo: L. 33.500;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata.

I prezzi suindicati sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n. 179/1993.

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione:

ogni flacone di liofilizzato da 300 mg contiene: principio attivo: ademetionina (solfo-adenosil-L-metionina) 1,4-butandisolfonato mg 570 pari a ione mg 300. Ogni fiala di solvente contiene: L-lisina mg 253, sodio idrossido mg 8,6, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5;
ogni flacone di liofilizzato da 500 mg contiene: principio attivo: ademetionina (solfo-adenosil-L-metionina) 1,4-butandisolfonato mg 949 pari a ione mg 500. Ogni fiala di solvente contiene: L-lisina mg 428, sodio idrossido mg 14,4, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5;
ogni compressa gastroresistente da 300 mg contiene: principio attivo: ademetionina (solfo-adenosil-L-metionina) 1,4-butandisolfonato mg 570 pari a ione mg 300. Eccipienti: nucleo: silice colloidale mg 7,0; sodio-amido glicolato mg 24,5; magnesio stearato mg 3,5; cellulosa microcristallina mg 95,0. Filmatura gastroresistente: polimetacrilati mg 20,08; polietilenglicole 6000 mg 5,88; talco mg 13,40; silicone emulsionato mg 0,32; polisorbati mg 0,32;
ogni compressa gastroresistente da 500 mg contiene: principio attivo: ademetionina (solfo-adenosil-L-metionina) 1,4-butandisolfonato mg 949 pari a ione mg 500. Eccipienti: nucleo: silice colloidale mg 5,5; sodio-amido glicolato mg 22,0; magnesio stearato mg 5,5; cellulosa microcristallina mg 118,0. Filmatura gastroresistente: polimetacrilati 32,63; polietilenglicole 6000 mg 9,56; talco mg 21,77; silicone emulsionato mg 0,52; polisorbati mg 0,52.

Indicazioni terapeutiche trattamento della colestasi intraepatica negli stati percirrotici e cirrotici Trattamento della colestasi intraepatica gravidica

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 decreto legislativo n 539 1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 1° luglio 1993

Decreto n 488/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale «ERGEN» (ademetionina) nelle forme «300», liofilizzato da mg 300 + fiale di solv uso i m ed e v , «500», liofilizzato da mg 500 uso i m ed e v + fiale solv , «300», compresse gastroresistenti da mg 300 e «500», compresse gastroresistenti da mg 500

Titolare A I C San Carlo farmaceutici S p a , con sede e domicilio fiscale in Santa Palomba di Pomezia (Roma), località Tor Maggiore, codice fiscale 00432190585

Produttore la produzione della specialità medicinale sopra indicata, in tutte le forme farmaceutiche, e effettuata dalla società Bioresearch S p a nello stabilimento comune sito in Liscate (Milano), la produzione dei flaconi di liofilizzato da mg 300 e da mg 500 e effettuata anche dalla società Fidia S p a nello stabilimento consortile sito in Abano Terme (Padova), ferma restando la produzione delle fiale di solvente. l'effettuazione dei controlli sul prodotto finito ed il confezionamento da parte della società Bioresearch S p a nello stabilimento comune sito in Liscate (Milano)

Confezioni autorizzate, numeri A I C , prezzi, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n 539 1992

1) 5 fl di liof × mg 300 + 5 f. di solv i m ed e v ,
n A I C 028116010 (in base 10) 0UU11B (in base 32),
prezzo L 39 450,
classificazione medicinale prescrivibile dal S S N , con decorrenza immediata,

2) 5 fl. di liof × mg 500 + 5 f di solv i m ed e v ,
n A I C 028116022 (in base 10) 0UU11Q (in base 32),
prezzo L 49 600,
classificazione medicinale prescrivibile dal S S N , con decorrenza immediata,

3) 20 compresse gastroresistenti da mg 300,
n A I C 028116034 (in base 10) 0UU122 (in base 32),
prezzo L 39 900,
classificazione· medicinale prescrivibile dal S S N , con decorrenza immediata,

4) 10 compresse gastroresistenti da mg 500,
n A I C 028116046 (in base 10) 0UU12G (in base 32),
prezzo. L. 33 500,
classificazione medicinale prescrivibile dal S S N , con decorrenza immediata

I prezzi suindicati sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 182 del 4 agosto 1992. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n 179/1993.

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 71 del 23 marzo 1985)

Composizione

ogni flacone di liofilizzato da 300 mg contiene principio attivo ademetionina (solfo-adenosil-L-metionina) 1,4-butandisolfonato mg 570 pari a ione mg 300 Ogni fiala di solvente contiene L-lisina mg 253, sodio idrossido mg 8,6, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5,

ogni flacone di liofilizzato da 500 mg contiene· principio attivo ademetionina (solfo-adenosil-L-metionina) 1,4-butandisolfonato mg 949 pari a ione mg 500. Ogni fiala di solvente contiene: L-lisina mg 428, sodio idrossido mg 14,4, acqua per preparazioni iniettabili q b. a ml 5;

ogni compressa gastroresistente da 300 mg contiene principio attivo· ademetionina (solfo-adenosil-L-metionina) 1,4-butandisolfonato mg 570 pari a ione mg 300 Eccipienti. nucleo silice colloidale mg 7,0; sodio-amido glicolato mg 24,5, magnesio stearato mg 3,5; cellulosa microcristallina mg 95,0. Filmatura gastroresistente: polimetacrilati mg 20,08; polietilenglicole 6000 mg 5,88; talco mg 13,40, silicone emulsionato mg 0,32 polisorbati mg 0,32.

ogni compressa gastroresistente da 500 mg contiene· principio attivo ademetionina (solfo-adenosil-L-metionina) 1,4-butandisolfonato mg 949 pari a ione mg 500 Eccipienti nucleo silice colloidale mg 5,5, sodio-amido glicolato mg 22,0, magnesio stearato mg 5,5, cellulosa microcristallina mg 118,0 Filmatura gastroresistente polimetacrilati mg 32,63, polietilenglicole 6000 mg 9,56, talco mg 21,77, silicone emulsionato mg 0,52, polisorbati mg 0,52

Indicazioni terapeutiche trattamento della colestasi intraepatica negli stati percirrotici e cirrotici Trattamento della colestasi intraepatica gravidica

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 decreto legislativo n 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 1° luglio 1993

Decreto n 489/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale «DONAMET» (ademetionina) nelle forme «300», liofilizzato da mg 300 + fiale di solv uso i m. ed e v , «500», liofilizzato da mg 500 uso i m ed e v + fiale solv , «300», compresse gastroresistenti da mg 300 e «500», compresse gastroresistenti da mg 500

Titolare A I C Knoll farmaceutici S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Soperga, 37-39, codice fiscale 00868480153

Produttore Bio Research S p a nello stabilimento sito in Liscate (Milano)

Confezioni autorizzate, numeri A I C , prezzi, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato·dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n 539/1992.

1) 5 fl di liof × mg 300 + 5 f di solv i m. ed e v.
n A I C 028119016 (in base 10) 0UU3Z8 (in base 32),
prezzo· L. 39.450,
classificazione· medicinale prescrivibile dal S S N , con decorrenza immediata,

2) 5 fl di liof. × mg 500 + 5 f di solv. i m. ed e v;
n A I C 028119028 (in base 10) 0UU3ZN (in base 32);
prezzo: L 49 600,
classificazione medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata;

3) 20 compresse gastroresistenti da mg 300;
n. A I C 028119042 (in base 10) 0UU402 (in base 32),
prezzo. L 39 900;
classificazione medicinale prescrivibile dal S S N , con decorrenza immediata;

4) 10 compresse gastroresistenti da mg 500;
n. A I C 028119055 (in base 10) 0UU40H (in base 32),
prezzo. L. 33 500;
classificazione medicinale prescrivibile dal S S N , con decorrenza immediata.

I prezzi suindicati sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992 Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n 179/1993.

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985)

Composizione

ogni flacone di liofilizzato da 300 mg contiene: principio attivo: ademetionina (solfo-adenosil-L-metionina) 1,4-butandisolfonato mg 570 pari a ione mg 300. Ogni fiala di solvente contiene: L-lisina mg 253, sodio idrossido mg 8,6, acqua per preparazioni iniettabili q b. a ml 5,0;

ogni flacone di liofilizzato da 500 mg contiene: principio attivo: ademetionina (solfo-adenosil-L-metionina) 1,4-butandisolfonato mg 949 pari a ione mg 500. Ogni fiala di solvente contiene: L-lisina mg 428, sodio idrossido mg 14,4, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5;

ogni compressa gastroresistente da 300 mg contiene: principio attivo· ademetionina (solfo-adenosil-L-metionina) 1,4-butandisolfonato mg 570 pari a ione mg 300. Eccipienti· nucleo: cellulosa microcristallina mg 95; sodio-amido glicolato mg 24,50; silice colloidale mg 7,00; magnesio stearato mg 3,50. Filmatura gastroresistente: polimetacrilati mg 20,08; talco mg 13,40; polietilenglicole 6000 mg 5,88; silicone emulsionato mg 0,32: polisorbati mg 0,32;

ogni compressa gastroresistente da 500 mg contiene: principio attivo: ademetionina (solfo-adenosil-L-metionina) 1,4-butandisolfonato mg 949,00 pari a ione mg 500,00. Eccipienti: nucleo: cellulosa microcristallina mg 118,00; sodio-amido glicolato mg 22,00; silice colloidale mg 5,50; magnesio stearato mg 5,5. Filmatura gastroresistente: polimetacrilati MG 32,63; talco mg 21,77; polietilenglicole 6000 mg 9,56; silicone emulsionato mg 0,52; polisorbati mg 0,52.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della colestasi intraepatica negli stati precirrotici e cirrotici. Trattamento della colestasi intraepatica gravidica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Decreto n. 490/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «RIOSTEN» (calcitonina) iniettabile da UI 50 e da UI 100 e spray endonasale da UI 50 e da UI 100 per spruzzo.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 332, codice fiscale 02578030153.

Produttore: San Carlo farmaceutici S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Pomezia (Roma), Santa Palomba, località Tor Maggiore.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) «50» 5 fiale ml 1 UI 50 per via sottocutanea o intramuscolare;
n. A.I.C.: 027702012 (in base 10) 0UFDRW (in base 32);
prezzo: L. 16.650;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata;

2) «100» 5 fiale ml 1 UI 100 per via sottocutanea o intramuscolare:
n. A.I.C.: 027702024 (in base 10) 0UFDS8 (in base 32);
prezzo: L. 30.400;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata.

I prezzi su indicati sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992;

3) «50» flacone da ml 0,9 per spray endonasale (50 UI per spruzzo);
n. A.I.C.: 027702036 (in base 10) 0UFDSN (in base 32);
prezzo: L. 29.350;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata;

4) «100» flacone da ml 0,9 per spray endonasale (100 UI per spruzzo);
n. A.I.C.: 027702048 (in base 10) 0UFDT0 (in base 32);
prezzo: L. 54.400;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata.

I prezzi suindicati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 9 dicembre 1992. (Rettifica al Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992). A tutti i prezzi su indicati si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n. 179/1993.

Per le succitate confezioni la quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione:

ogni fiala da UI 50 contiene: principio attivo: calcitonina sintetica di salmone (salcatonina) 50 UI. Eccipienti: acido acetico glaciale 2,0 mg, sodio acetato 3H20 2,0 mg, sodio cloruro 7,5 mg, acqua per p.p.i. q.b. a 1,0 ml;

ogni fiala da UI 100 contiene: principio attivo: calcitonina sintetica di salmone (salcatonina) 100 UI. Eccipienti: acido acetico glaciale 2,0 mg, sodio acetato 3H20 2,0 mg, sodio cloruro 7,5 mg, acqua per p.p.i. q.b. a 1,0 ml;

ogni ml di spray (UI 50 per spruzzo) contiene: principio attivo: calcitonina sintetica di salmone (salcatonina) 650 UI. Eccipienti: sodio citrato diidrato 12,36 mg, acido citrico monoidrato 12,11 mg, sodio taurocolato 10,00 mg, disodio edetato 1,00 mg, benzalconio cloruro 0,23 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1,00 ml;

ogni ml di spray (UI 100 per spruzzo) contiene: principio attivo: calcitonina sintetica di salmone (salcatonina) 1250 UI. Eccipienti: sodio citrato diidrato 12,36 mg, acido citrico monoidrato 12,11 mg, sodio taurocolato 10,00 mg, disodio edetato 1,00 mg, benzalconio cloruro 0,23 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1,00 ml;

Indicazioni terapeutiche:

per l'iniettabile: malattia di Paget (osteitis deformans). Ipercalcemia: da tumori maligni, da iperparatiroidismo e da intossicazione da vit. D sia per i casi di emergenza che per i trattamenti prolungati. Osteoporosi di varia origine, eventualmente in associazione ad altre terapie richieste da ciascun quadro morboso. Morbo di Sudek;

per lo spray endonasale: malattia di Paget (osteitis deformans). Osteoporosi post-menopausale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Decreto n. 491/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «SALMOTONINA» (calcitonina sintetica di salmone) nelle forme supposte da 100 e 200 U.I.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacoterapico Italiano S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Frisi n. 23, codice fiscale 00429690589.

Produttore: Sandoz S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Milano, via B. Quaranta, 12.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 6 supposte 100 U.I.:
codice: 028291033 (in base 10) 0UZCYT (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

2) 3 supposte 200 UI:
codice: 028291060 (in base 10) 0UZCZN (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

Composizione:

una supposta da 100 U.I. contiene: principio attivo: calcitonina sintetica di salmone 100 U.I.; eccipienti: sodio citrato 0,00050 g, acido citrico anidro 0,00078 g, sodio taurocolato 0,03000 g, mannitolo 0,04870 g, gliceridi semisintetici 1,42000 g;

una supposta da 200 U.I. contiene: principio attivo: calcitonina sintetica di salmone 200 U.I.; eccipienti: sodio citrato 0,00050 g, acido citrico anidro 0,00078 g, sodio taurocolato 0,03000 g, mannitolo 0,04870 g, gliceridi semisintetici 1,42000 g.

Indicazioni terapeutiche:

malattia di Paget (osteitis deformans) - Osteoporosi post-menopausale - Sindromi dolorose correlate alle malattie del metabolismo osseo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Decreto n. 492/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «DRAGANON» (aniracetam), nelle forme: bustine di granulato × mg 750, compresse × mg 750 e bustine di granulato × mg 1500.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11, codice fiscale 00747170157

Produttore: la specialità medicinale, in tutte le forme succitate, è prodotta dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Milano, piazza Durante, 11.

Per le forme bustine di granulato da mg 750 e da mg 1500, le operazioni terminali di confezionamento (imbustinamento ed inscatolamento) sono effettuate anche dalla società S I G.M A R. Italia S p a nello stabilimento sito in Almè (Bergamo)

Confezioni autorizzate, numeri A I C, prezzi, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n 539/1992:

20 bustine × mg 750
n. A I C 027773011 (in base 10) 0UHL2M (in base 32),
prezzo L 38 400,
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dal 1° ottobre 1993,

20 compresse × mg 750
n. A I C 027773023 (in base 10) 0UHL2Z (in base 32),
prezzo L 38.400,
classificazione. medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza dal 1° ottobre 1993,

10 bustine × mg 1500
n A.I C · 027773035 (in base 10) 0UHL3C (in base 32),
prezzo L 38 250,
classificazione· medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dal 1° ottobre 1993, i prezzi su indicati sono pubblicati nel Suppl ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n 49 del 1° marzo 1993 Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n 179/1993

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50% e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Suppl straord alla *Gazzetta Ufficiale* n 71 del 23 marzo 1985)

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale

Composizione

una bustina mg 750 contiene: principio attivo· aniracetam 750 mg, eccipienti. sodio amido glicolato 73,8 mg, metilidrossipropilcellulosa 42 mg, sodio diottilsolfosuccinato 1,2 mg, sodio ciclamato 30 mg, saccarina sodica 15 mg, sorbitolo 1050 mg, aroma balsamico 100 mg, saccarosio 7,938 g,

una compressa × mg 750 contiene principio attivo· aniracetam 750 mg; eccipienti sodio amido glicolato 73,8 mg, metilidrossipropilcellulosa 51 mg, sodio diottilsolfosuccinato 1.2 mg, magnesio stearato 3 mg, talco 4,5 mg, titanio biossido 4,35 mg, E 172 0,15 mg,

una bustina x mg 1500 contiene· principio attivo aniracetam 1500 mg, eccipienti sodio amido glicolato 147,6 mg, metilidrossipropilcellulosa 84 mg, sodio diottilsolfosuccinato 2,4 mg, aspartame 70 mg, saccarina sodica 40 mg, fruttosio 458 mg, aroma banana 10 mg, aroma menta 10 mg, aroma pompelmo 2 mg, xilitolo 2,676 g

Indicazioni terapeutiche.

disturbi dell'attenzione e della memoria dell'anziano di origine degenerativa o vascolare

Classificazione ai fini della fornitura medicinale · soggetto a prescrizione medica (art 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto 1° luglio 1993.

Decreto n. 493/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «LOCASIL» (estratto di cardo mariano) nelle forme. compresse rivestite × mg 200 e bustine uso orale × mg 200

Titolare A I.C Farmaceutici Locatelli S r l, con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Campobello, 15, codice fiscale 01541850580.

Produttore la specialità medicinale è prodotta dalla società titolare dell A I.C nello stabilimento consortile sito in Pomezia (Roma), via Campobello, 15.

Confezioni autorizzate, numeri A I C, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992·

30 compresse rivestite × mg 200
n A I C. 027050018 (in base 10) 0TTJ12 (in base 32);
classificazione· medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

30 bustine uso orale × mg 200
n. A I C · 027050020 (in base 10) 0TTJ14 (in base 32);
classificazione medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

Composizione·

una compressa contiene principio attivo. estratto di cardo mariano contenente non meno di 200 mg di flavonoidi espressi come silimarina, eccipienti lattosio 216 mg, amido di mais 140 mg, gomma arabica 16 mg, saccarosio 102 mg, magnesio stearato 4 mg, idrossimetilpropilcellulosa 14 mg, talco 2 mg, titanio biossido 6 mg,

una bustina contiene. principio attivo estratto di cardo mariano contenente non meno di 200 mg di flavonoidi espressi come silimarina; eccipienti sodio bicarbonato 493 mg, acido tartarico 423 mg, acido citrico 43 mg, sodio cloruro 20 mg, sodio citrato tribasico 46 mg, aspartame 16 mg, aroma limone 80 mg, saccarosio 750 mg, lattosio 929 mg

Indicazioni terapeutiche

condizioni di sofferenza organica e funzionale del parenchima epatico di varia origine, epatite acute infettive e tossiche, stati post-epatici, coadiuvante nel trattamento delle epatopatie croniche da cause tossiche, metaboliche ed infettive, nelle cirrosi epatiche, nelle steatosi.

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 decreto legislativo n 539 1992).

Decorrenza di efficacia del decreto 1° luglio 1993

Decreto n 494/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale «SUGUAN M» compresse rivestite.

Titolare A I C · Hoechst Italia S p a, con sede e domicilio fiscale in Roma, via M U Traiano n 18, codice fiscale 00849620158

Produttore titolare dell'A I C nello stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila)

Confezioni autorizzate, numero A I C, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n' 539/1992

40 compresse rivestite
n A I C · 027174010 (in base 10) 0TX93U (in base 32);
classificazione. medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza dal 1° gennaio 1994

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale.

Composizione.

una compressa rivestita contiene: glibenclamide 2,5 mg, metformina cloridrato 400 mg ed eccipienti: (amido di mais 83,5 mg, sorbitolo 60 mg, metilidrossipropilcellulosa 20,5 mg, magnesio stearato 4 mg, talco 1,5 mg, titanio biossido 1,5 mg e polietilenglicole 400 1,5 mg) a 575 mg.

Indicazioni terapeutiche:

diabete mellito non insulino dipendente (di tipo II, dell'età matura) specie nei casi di resistenza primaria o secondaria alle sulfaniluree.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Decreto n 495/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale «MEDIPO» (simvastatina) compresse mg 10 e mg 20

Titolare A I C.. Mediolanum Farmaceutici S p a , con sede e domicilio fiscale in Milano, via S Giuseppe Cottolengo n 31, codice fiscale 01689550158.

Produttore Merck Sharp e Dohme (Italia) S p a nello stabilimento consortile sito in Pavia, via Emilia n 21

Confezioni autorizzate, numeri A I.C , prezzi, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n 539/1992

1) 20 compresse mg 10
n A I C . 028370017 (in base 10) 0V1T31 (in base 32),
prezzo L. 36 550;
classificazione medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata,

2) 10 compresse mg 20
n A I C · 028370029 (in base 10) 0V1T3F (in base 32),
prezzo: L 35 900,
classificazione· medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata

I prezzi su indicati sono pubblicati nel Suppl ord alla *Gazzetta Ufficiale* n 182 del 4 agosto 1992 Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n 179/1993

Per entrambi le confezioni la quota di partecipazione alla spesa e fissata nella misura del 50% e con applicazione dell'art 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Suppl. straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985)

Composizione

ogni compressa da 10 mg contiene. principio attivo: simvastatina mg 10, eccipienti lattosio mg 70,70, amido pregelatinizzato mg·10,00, cellulosa microcristallina mg 5,00, acido ascorbico mg 2,50, acido citrico mg 1,25, butilidrossianisolo mg 0,02, magnesio stearato mg 0,50, metilidrossipropilcellulosa mg 0,764, idrossipropilcellulosa mg 0,764, titanio biossido mg 0,694, talco mg 0,278, ossido ferrico giallo mg 0,0015, ossido ferrico rosso mg 0,0038;

ogni compressa da 20 mg contiene: principio attivo: simvastatina mg 20; eccipienti. lattosio mg 141,50, amido pregelatinizzato mg 20,00, cellulosa microcristallina mg 10,00, acido ascorbico mg 5,00, acido citrico mg 2,50, butilidrossianisolo mg 0,04, magnesio stearato mg 1,00, metilidrossipropilcellulosa mg 1,65, idrossipropilcellulosa mg 1,65, titanio biossido mg 1,50, talco mg 0,60, ossido ferrico giallo mg 0,092, ossido ferrico rosso mg 0,023.

Indicazioni terapeutiche:

riduzione dei livelli elevati di colesterolo totale ed LDL in pazienti con ipercolesterolemia primaria, quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si è dimostrata inadeguata,

riduzione dei livelli elevati di colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia associate, quando l'ipercolesterolemia è l'anormalità di maggiore rilievo e quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si è dimostrata inadeguata

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto. 1° luglio 1993

Decreto n. 496/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «ORNICETIL S» (L «+» ornitina chetoglutarato), nella forma buste di polvere uso orale × g 2.

Titolare A I C.· Geymonat S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone), via S Anna, 2, codice fiscale 00192260602.

Produttore la società titolare dell'A I C nello stabilimento consortile sito in Anagni (Frosinone)

Confezione autorizzata, numero A I C , classificazione ai sensi dell'art 19 comma 4, legge n 67/1988 modificato dall'art 12 comma 1, del decreto legislativo n 539/1992

10 buste di polvere per uso orale da g 2
n A I C.: 029048016 (in base 10) 0VQH6J (in base 32),
classificazione· medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale.

Composizione

una busta contiene L (+) ornitina chetoglutarato monoidrato g 2, eccipienti mentolo g 0,010, ammonio glicirrizinato g 0,010

Indicazioni terapeutiche

iposomie - ipoevolutismo psico-fisico - disturbi della memoria e dell'attenzione in geriatria ed in pediatria

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n 539 1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 1° luglio 1993

Decreto n 497/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale «CARNITOP» (L-Carnitina) flaconcini orali

Titolare A I C Virginia Farmaceutici S r l , con sede e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via C Pavese, 51, codice fiscale 10433130159

Produttore la società Biologici Italia Laboratories S r l , nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano)

Confezioni autorizzate, numeri A I C , prezzo, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n 539 1992

10 flaconcini orali monodose da 1 g
n A I C 027060021 (in base 10) 0TTTTP (in base 32),
prezzo L 15 500 (Suppl ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n 182 del 4 agosto 1992) A tale prezzo si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n 179/1993,
classificazione medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata e con aplicazione del disposto dell'art 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Suppl straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1985).

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Composizione.

ogni flaconcino contenitore contiene: principio attivo L-Carnitina sale interno g 1; eccipienti: saccarina sodica biidrata g 0,005, acido malico g 0,034, sodio benzonato g 0,048, aroma arancio ml 0,020, acqua depurata q.b. a ml 10,000.

Indicazioni terapeutiche:

deficienze primarie e secondarie di carnitina, sofferenza metabolica del miocardio in stati ischemici.

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto. 1° luglio 1993

Decreto n. 498/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale «UBIDEX» (ubidecarenone) capsule mg 50 e flaconcino orali mg 50

Titolare A I C Officina farmaceutica fiorentina S r l . Istituto biochimico con sede e domicilio fiscale in Viareggio (Lucca), quartiere Varignano 12-13-14, codice fiscale 01187770464.

Produttore.

per le capsule società titolare dell'A I C nello stabilimento sito in Viareggio (Lucca), quartiere Virignano 12-13-14,

per i flaconcini: produzione del granulato, confezionamento e controlli, succitato titolare A.I C. nel succitato stabilimento,

produzione della soluzione ed operazioni di riempimento dei flaconi e del tappo serbatoio società Biologici Italia Laboratories S r l nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano) via Cavour 41-43,

Confezioni autorizzate, numero A I C , prezzi, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67 1988, modificato dall'art 12, comma 1. del decreto legislativo n 539 1992

14 capsule mg 50,
n A I C 027408018 (in base 10) 0U4FNL (in base 32),
prezzo L. 31 000,
classificazione medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata

10 flaconcini orali mg 50:
n. A.I.C.: 027408020 (in base 10) 0U4FNN (in base 32);
prezzo: L. 26.050;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata.

I prezzi su indicati sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n. 179/1993.

Per entrambi le confezioni la quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985)

Composizione:

una capsula contiene:
ubidecarenone mg 50,0; eccipienti: lattosio mg 85,5, polivinilpirrolidone mg 10,0, polisorbato 60 mg 3,0, silice precipitata mg 1,5, talco mg 3,5, magnesio stearato mg 1,5; contenuto della capsula: eritrosina (E 127) mg 0,085, ossido di ferro (E 172) mg 0,750, biossido di titanio (E 171) mg 1,167, gelatina mg 47,998;
ogni flaconcino contiene nel tappo serbatoio: ubidecarenone mg 50,0; eccipienti: lattosio mg 85,5, polivinilpirrolidone mg 10,0, polisorbato 60 mg 3,0, silice precipitata mg 1,5; nel flacone solvente: sorbitolo mg 800, glicerolo mg 400, metile p-idrossibenzoato mg 15, propile p-idrossibenzoato mg 2, aroma cedro mg 30, acqua deionizzata q.b. ml 8,0.

Indicazioni terapeutiche: deficienze del coenzima Q10 ed alterazioni del metabolismo del miocardio in cardiopatie acute e croniche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Decreto n. 499/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «CO-EFFERALGAN» nella preparazione compresse effervescenti e compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratoires UPSA AGEN (Francia), rappresentata in Italia dalla società Upsamedica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti n. 332, codice fiscale 09649610152.

Produttore: la società estera titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Francia.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

confezione di 16 compresse effervescenti:
n. A.I.C.: 027989019 (in base 10) 0UQ50V (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

confezione di 100 compresse effervescenti:
n. A.I.C.: 027989021 (in base 10) 0UQ50X (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

confezione di 16 compresse:
n. A.I.C.: 027989033 (in base 10) 0UQ519 (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.

Composizione:

per la preparazione compresse effervescenti: principi attivi: paracetamolo 500 mg; codeina fosfato 30 mg. Eccipienti: sodio bicarbonato 880 mg; sodio carbonato 310 mg; acido citrico 1040 mg; sorbitolo 300 mg; sodio benzoato 58,5 mg; sodio docusato 0,2 mg; polivinilpirrolidone 1,3 mg; aspartame 30 mg; aroma naturale pompelmo 100 mg;

per la preparazione compresse: principi attivi: paracetamolo 500 mg; codeina fosfato 30 mg. Eccipienti: polivinilpirrolidone 30 mg; cellulosa microcristallina 115 mg; carbossimetilcellulosa sodica 23 mg; magnesio stearato 2 mg; metilidrossipropilcellulosa 11,81 mg; colorante (lacca alluminio eritrosina ferro ossido rosso) 3,19 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di affezioni dolorose (ad esempio mal di testa; mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992).

Medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (art. 6, del decreto legislativo n. 539/1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Decreto n. 500/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «BI-EUGLUCON M» compresse rivestite.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5, codice fiscale 04843650153.

Produttore: titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monza (Milano) nonché la società Hoechst Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12 comma 1 del decreto legislativo n. 539/1992:

40 compresse rivestite:
n. A.I.C.: 028359014 (in base 10) 0VIGC6 (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione:

una compressa rivestita contiene: glibenclamide 2,5 mg, metformina cloridrato 400 mg ed eccipienti: amido di mais 83,50 mg, sorbitolo 60 mg, metilidrossipropilcellulosa 20,50 mg, magnesio stearato 4 mg, talco 1,50 mg, titanico biossido 1,50 mg, polietilenglicole 400 1,50 mg.

Indicazioni terapeutiche: diabete mellito non insulino dipendente (di tipo II, dell'età matura) specie nei casi di resistenza primaria o secondaria alle sulfaniluree.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Decreto n. 501/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «VITAVERDE LASSATIVO» nelle forme bustine granulare monodose da 6 g e bustine filtro monodose da 2,5 g.

Titolare A.I.C.: Gazzoni 1907 S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Barontini, 20, codice fiscale 03988550376.

Produttore: società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano).

Controllo: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Bologna, via Barontini, 20.

Operazioni terminali di confezionamento: società Sigmar Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Almé (Bergamo).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 12 bustine granulare monodose da 6 g:
n. A.I.C.: 028802015 (in base 10) 0VGYYZ (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

2) 24 bustine granulare monodose da 6 g:
n. A.I.C. 028802027 (in base 10) 0VGYZC (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

3) 12 bustine filtro monodose da 2,5 g:
n. A.I.C.: 028802039 (in base 10) 0VGYZR (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

4) 24 bustine filtro monodose da 2,5 g:
n. A.I.C.: 028802041 (in base 10) 0VGYZT (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.

Composizione:

ogni bustina monodose da 6 g contiene: principi attivi: senna foglie (estratto secco titolato in eterosidi idrossiantracenici 45% espressi in sennoside B) mg 40; frangola corteccia (estratto secco titolato in eterosidi idrossiantracenici 23% espressi in glucofrangulina) mg 96. Eccipienti: saccarosio mg 3333,5, mannitolo mg 2400, liquirizia/menta aromi naturali (1:2) mg 90, liquirizia estratto secco mg 22,5, anice stellato estratto secco mg 18;

ogni bustina monodose da 2,5 g contiene: principi attivi: senna foglie (estratto secco titolato in eterosidi idrossiantracenici 45% espressi in sennoside B) mg 40, frangola corteccia (estratto secco titolato in eterosidi idrossiantracenici 23% espressi in glucofrangulina) mg 96. Eccipienti: mannitolo mg 1341, liquirizia estratto secco mg 22,5, anice stellato frutti mg 400, menta piperita foglie mg 600.

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica; medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Decreto n. 502/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «VITAVERDE DIGESTIVO» nelle forme bustine granulare monodose da 6 g e bustine filtro monodose da 2,5 g.

Titolare A.I.C.: Gazzoni 1907 S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Barontini, 20, codice fiscale 03988550376.

Produttore: società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano).

Controllo: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Bologna, via Barontini, 20.

Operazioni terminali di confezionamento: società Sigmar Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Almè (Bergamo).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 12 bustine granulare monodose da 6 g:

n. A.I.C.: 028791010 (in base 10) 0VGN72 (in base 32); classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

2) 24 bustine granulare monodose da 6 g:

n. A.I.C. 028791922 (in base 10) 0VGN7G (in base 32); classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

3) 12 bustine filtro monodose da 2,5 g:

n. A.I.C.: 028791034 (in base 10) 0VGN7U (in base 32); classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

4) 24 bustine filtro monodose da 2,5 g:

n. A.I.C.: 028791046 (in base 10) 0VGN86 (in base 32); classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.

Composizione:

ogni bustina monodose da 6 g contiene: principi attivi: rabarbaro radice (estratto secco titolato in antrachinoni totali 10% espressi in aloeemodina) mg 120, boldo foglie (estratto secco titolato in boldina 0,05%, 0,44% alcaloidi totali) mg 75. Eccipienti: saccarosio mg 3.623,25, mannitolo mg 2.100, menta piperita aroma naturale mg 78, agrimonio estratto secco mg 3,75;

ogni bustina monodose da 2,5 g contiene: principi attivi: rabarbaro radice (estratto secco titolato in antrachinoni totali 10% espressi in aloeemodina) mg 120, boldo foglie (estratto secco titolato in boldina 0,05%, 0,44% alcaloidi totali) mg 75. Eccipienti: mannitolo mg 1.305, menta piperita foglie mg 700, agrimonio sommità fiorite mg 300.

Indicazioni terapeutiche: lievi difficoltà digestive, specie in caso di stitichezza.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica; medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Decreto n. 503/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «FARVIRAN» (metisoprinolo) collutorio e lavanda vaginale.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani, n. 2, codice fiscale 00109820506.

Produttore: società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pisa, via Carmignani, n. 2.

Confezioni autorizzate, numero A.I.C., prezzo classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) flacone ml 100 collutorio:

n. A.I.C.: 028319010 (in base 10) 0V0792 (in base 32); classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

2) 5 flaconi irrigatori ml 150 lavanda vaginale pronto uso:

n. A.I.C. 028319022 (in base 10) 0V079G (in base 32); prezzo: L. 19.900 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992). A tale prezzo si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n. 179/1993.

Classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza immediata. La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50%.

Composizione:

100 ml di collutorio contengono: principio attivo: metisoprinolo g 20. Eccipienti: glicirrizinato d'ammonio g 1, saccarina F.U. g 1, p-idrossibenzoato di metile FU mg 0.135, p-idrossibenzoato di propile FU mg 0,015, alcool etilico FU ml 10, essenza di menta FU ml 0,05, acqua depurata FU q.b. a ml 100;

100 ml di lavanda vaginale contengono: principio attivo: metisoprinolo g 3,3. Eccipienti: cetrimide F.U. g 0,01, profumo lavanda ml 0,1, acqua depurata FU q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: il collutorio viene indicato per il trattamento locale delle affezioni di origine virale, quali le affezioni erpetiche, sensibili al metisoprinolo.

La lavanda vaginale pronto uso viene indicata per il trattamento locale delle affezioni di origine virale, quali le affezioni erpetiche, sensibili al metisoprinolo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica; (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Decreto n. 504/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «POLINAZOLO LAVANDA VAGINALE » (econazolo 0,3%), nella forma: soluzione per lavanda vaginale.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guieu S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lomellina, 10, codice fiscale 00185890183.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Confienza (Pavia).

Confezione autorizzata, numero A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

5 lavande da 140 ml con 5 cannule:

n. A.I.C.: 027833019 (in base 10) 0UKDPV (in base 32); classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione:

100 ml contengono: econazolo nitrato g 0,300. Eccipienti: coccoilamidopropilbetaina (sol. acquosa al 30%) g 6.000, acido lattico F.U. g. 0,050, estratto idroglicolico di Timo g 1.000, acqua depurata q.b.p. 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nella terapia delle affezioni vulvovaginali da Candida; può essere impiegato anche dopo altra terapia topica, allo scopo di ridurre il rischio di recidive.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica; (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Decreto n. 505/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «TRIHERPINE» (trifluridina 1%) nelle forme: collirio e pomata oftalmica.

Titolare A.I.C.: Ciba Vision S r l con sede e domicilio fiscale in Marcon (Venezia), via E. Mattei, 17, codice fiscale 01637810126.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società Dispersa AG nello stabilimento sito in Hettlingen (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numero A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) tubo di pomata oftalmica g 2,5:

n. A.I.C.: 027418019 (in base 10) 0U4RF3 (in base 32); classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

2) flacone contagocce × ml 5 di collirio:

n. A.I.C.: 027418021 (in base 10) 0U4RF5 (in base 32); classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.

Composizione:

1 g di pomata contiene: trifluridina 10,0 mg. Eccipienti: alcool cetilico 25,7 mg, lanolina anidra 164,3 mg, paraffina liquida 247,3 mg, vaselina bianca 552,7 mg;

1 ml di collirio contiene: trifluridina 10,0 mg. Eccipienti: sodio cloruro 8,0 mg, benzalconico cloruro 0,1 mg, metilidrossipropilcellulosa 3,0 mg, acido cloridrico q.b. a pH 3,5; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: cheratiti causate da Herpes simplex.

Classificazone ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Altre condizioni: la specialità medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati, è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove formule farmaceutiche e un nuovo dosaggio, delle sottoindicate specialità medicinali.

Decreto n. 506/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «POLYTRIM» nella forma pomata oftalmica (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Wellcome Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare n. 36, codice fiscale n. 00407630581.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate, numero A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

tubo di pomata oftalmica g 4:

n. A.I.C.: 020654036 (in base 10) 0MQ9YN (in base 32); classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza del 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N., in prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione: ogni grammo di pomata contiene: trimetoprim 5 mg, polimixina B solfato 10.000 U.I. Eccipiente: vaselina bianca q.b. a 1 g.

Indicazioni terapeutiche:

il POLYTRIM è indicato nel trattamento delle infezioni batteriche dell'occhio e degli annessi, quali: congiuntivite, cheratite, ulcere corneali, blefarite ulcerativa (con associata congiuntivite nel caso del Collirio) e dacriocistite cronica;

il POLYTRIM può essere applicato per prevenire l'infezione, prima e dopo interventi chirurgici, compresi quelli per estrazione di corpi estranei;

l'uso del POLYTRIM non esclude terapie sistemiche concomitanti o altre forme di terapie locali quando necessarie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Decreto n. 507/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «LODINE» (etodolac) nella forma gel (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Wyeth S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00150450591.

Produttore: la società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Pero (Milano); i controlli sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90.

Confezioni autorizzate, numero A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

«Cremgel» tubo 50 g al 10%:

n. A.I.C.: 025656063 (in base 10) 0SGYRZ (in base 32); classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N., il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione: 100 g di gel contengono: principio attivo: Etodolac (acido 1,8 - dietil - 1, 3, 4, 9-tetraidropirano - [3, 4-b] indol-1-acetico) g 10,000; eccipienti: carbomer 941 g 1,500, sodio metabisolfito g 0,050, polisorbato 80 g 0,150, metile p-idrossibenzoato g 0,100, propile p-idrossibenzoato g 0,050, trometamina g 4,216, acqua depurata g 83,584.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica delle articolazioni, dei muscoli, tendini o legamenti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Decreto n. 508/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «MUCOLYSIN» (tiopronina) granulare da 600 mg (nuovo dosaggio di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Proter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Opera (Milano), via Lambro n. 36, codice fiscale n. 00867740151.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Opera (Milano), via Lambro n. 36.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C., prezzo classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

10 bustine di granulare da 600 g:
numeri A.I.C.: 023380140 (in base 10) 0Q9J5D (in base 32);
prezzo: L. 9.200;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N., il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione: 100 g di granulato contengono: principio attivo: tiopronina g 12. Eccipienti: saccarina g 0,160; aroma arancio g 0,360; succo di arancia anidro g 8,977; saccarosio g 78,503.

Indicazioni terapeutiche: mucolitico fluidificante nelle affezioni dell'apparato respiratorio acute e croniche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 509/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «BROMOCODEINA» (codeina fosfato) sciroppo.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3, codice fiscale 00395270481.

Modifiche apportate: composizione: la composizione autorizzata è ora la sguente:

100 ml di sciroppo contengono: codeina fosfato 0,15 g; eccipienti: sodio benzoato 1 g, estratto fluido cacao-caffè 1 g, alcool etilico 6 ml glicerina 10 g, saccarosio 60 g, acqua depurata q.b. a 100 ml;

Numeri di A.I.C.. flacone ml 200 di sciroppo.
n. A.I.C. 000380028 (in base 10) 00CM3W (in base 32)

Indicazioni terapeutiche sedativo della tosse

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art 5 del decreto legislativo n 539/1992)

Medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del D.P.R. n 309/1990 (art. 6 del decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

I lotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A I C in precedenza assegnati, non possono essere più venduti a partire dal 1° febbraio 1994.

Decreto n 510/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «SOLU-CORTEF»
1 fiala ml 2 mg 100.
n A I.C: 013469010 (in base 10) 0DV1B1 (in base 32)
1 fiala ml 4 mg 500:
n A I.C: 013469034 (in base 10) 0DV1CB (in base 32)

Titolare A.I.C Upjohn S A Puurs - Belgio - rappresentata in Italia dalla società Upjohn S p a , con sede e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via Upjohn n. 2, codice fiscale 00768480154.

Modifiche apportate classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, della legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n 539/1992. le confezioni suindicate sono prescrivibili a carico del S S N. con decorrenza dal 1° agosto 1993 ai prezzi in vigore di L. 4.100 e di L 6.000 fino a eventuale rideterminazione da parte del CIP La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 30%. Per la confezione fiala da mg 500 è prevista l'applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n. 539/1992):

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° agosto 1993.

E vietata la vendita al pubblico delle confezioni precedentemente autorizzate riportanti in etichetta la limitazione all'uso ospedaliero

Decreto n 511/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale «PROVERA» (medrossiprogesterone acetato), nelle forme e confezioni 20 compresse da mg 2,5, 12 e 25 compresse da mg 5 e 12 e 25 compresse da mg 10, rilasciata alla società Upjohn S p.a , con sede e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G E Upjohn, 2, codice fiscale 00768480154

Modifiche apportate denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale, nelle forme sopraindicate, è ora denominata «PROVERA G» ed è scorporata dalla specialità medicinale «PROVERA», presentando caratteristiche di specialità medicinale autonoma

Numeri di A I C
20 compresse × mg 2,5
n A I.C. 029037013 (in base 10) 0VQ4GP (in base 32),
12 compresse × mg 5
n A.I.C.: 029037025 (in base 10) 0VQ4H1 (in base 32),
25 compresse × mg 5
n A.I.C. 029037037 (in base 10) 0VQ4HF (in base 32),
12 compresse × mg 10:
n A I C 029037049 (in base 10) 0VQ4HT (in base 32),
25 compresse × mg 10
n A I C 029037052 (in base 10) 0VQ4HW (in base 32)

Le confezioni 20 compresse da mg 2,5, 12 compresse da mg 5 e 12 compresse da mg 10 non sono più prescrivibili dal S S N. (ai sensi dell'art 19, comma 4, della legge n 67/1988, modificato dall'art 12 comma 1, del decreto legislativo n 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 1° settembre 1993

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A I.C in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti

Decreto n. 512/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale: «SUSTENIUM», nella forma e confezione 10 flaconcini con tappo serbatoio uso orale

Titolare : Malesci - Istituto Farmacobiologico S p a , con sede e domicilio fiscale in Firenze, via N Porpora 22 24, codice fiscale 00408570489.

Modifiche apportate la composizione autorizzata e ora la seguente
nel tappo serbatoio:
fosfocreatinina sale bisodico mg 500, eccipienti dimeticone mg 59,
nel flaconcino
eccipienti, sorbitolo g 4,5, glicerolo g 0,3, saccarina sale sodico g 0,001, esteri acido p-idrossibenzoico g 0,018, alcool ml 0,9, aroma di lampone ml 0,004, sodio citrato g 0,0088, eritrosina (E 127) g 0,0005, acqua depurata q b a g 15.

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «SUSTENIUM» e accompagnata dalla specificazione «fosfocreatinina sale bisodico»

Numeri di A.I C . 10 flaconcini con tappo serbatoio × mg 500 uso orale.
n A I C.. 024118059 (in base 10) 0R001C (in base 32)

Indicazioni terapeutiche deficienze delle prestazioni muscolari

Decorrenza di efficacia del decreto. 1° luglio 1993

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A I C in precedenza assegnati, non possono essere più venduti a partire dal 1° febbraio 1994.

Decreto n 513/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinali:

BIOTREFONEX OVO

flacone da 100 ml di sciroppo.
n. A.I.C.. 028038014 (in base 10) 0URNVY (in base 32),
10 flaconcini da 10 ml di sciroppo:
n. A.I.C.: 028038026 (in base 10) 0URNWB (in base 32),
10 flaconcini da 5 ml di sciroppo
n. A.I.C 028038038 (in base 10) 0URNWQ (in base 32)

PLANTEN

30 bustine da g 7
n. A I C. 023390014 (in base 10) 0Q9TTY (in base 32),
20 bustine da g 7
n A I.C 023390026 (in base 10) 0Q9TUB (in base 32),
barattolo di 400 g di granulato
n. A.I C. 023390038 (in base 10) 0Q9TUQ (in base 32),
barattolo di 200 g di granulato
n A I C 023390040 (in base 10) 0Q9TUS (in base 32)

PEPTOPANCREASI

flacone di 70 g di soluzione orale
n. A.I C 000097016 (in base 10) 002YRS (in base 32),
flacone di 140 g di soluzione orale.
n A I.C 000097028 (in base 10) 002YS4 (in base 32),
«composta» 12 confetti
n. A.I.C.: 000097030 (in base 10) 002YS6 (in base 32),
«composta» 24 confetti:
n A I C 000097042 (in base 10) 002YSL (in base 32)

Titolare A I C Serono S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale 04886390584

Modifiche apportate Titolare A I C Nuovo titolare A I C Whitehall Italia S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano via Puccini, 3, codice fiscale 00735010159 La produzione, i controlli ed il confezionamento delle specialità medicinali sopra indicate continuano ad essere effettuati negli stabilimenti precedentemente autorizzati

Decorrenza di efficacia del decreto 1° luglio 1993

Decreto n 514 1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale «FUNGILIN» (amfotericina B), nella forma e confezione
flacone da 60 ml con cucchiaino dosatore
N A I C 022667051 (in base 10) OPMRFC (in base 32)

Titolare A I C Bristol Myers Squibb S p a , con sede e domicilio fiscale in Roma via Paolo Di Dono, 73, codice fiscale 00082130592.

Modifica apportata Titolare AIC. nuovo titolare AIC. Mead Johnson S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Paolo Di Dono, 73, codice fiscale 08489130586

La produzione ed i controlli della specialità medicinale continuano ad essere effettuati dalla società Bristol Myers Squibb S p a nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), località Fontana del Ceraso

Decorrenza di efficacia del decreto 1° luglio 1993

Decreto n 515 1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale «MYCOSTATIN» (nistatina) nelle forme e confezioni:
1) 12 confetti da 500 000 U I
n A I C 010058016 (in base 10) 09LY90 (in base 32)
2) 30 g di unguento dermatologico da 100 000 U I .
n A I C 010058028 (in base 10) 09LY9D (in base 32)
3) 100 ml di sospensione orale con contagocce
n A I C 010058030 (in base 10) 09LY9G (in base 32)

Titolare A I C Bristol Myers Squibb S p a , con sede e domicilio fiscale in Roma, via Paolo Di Dono, 73, codice fiscale 00082130592.

Modifica apportata Titolare A I C nuovo titolare A I C. Mead Johnson S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Roma via Paolo Di Dono, 73, codice fiscale 08489130586

La produzione ed i controlli della specialità medicinale continuano ad essere effettuati dalla società Bristol Myers Squibb S p a nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), località Fontana del Ceraso

Decorrenza di efficacia del decreto 1° luglio 1993

Decreto n 516 1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale «PEDIAZOL»
flacone ml 100 di granulato per sospensione
n A I C 027437019 (in base 10) 0U59YV (in base 32)

Titolare A I C Abbott S p a , con sede e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52, codice fiscale 00076670595 (decreto ministeriale n 439/1992 in data 3 giugno 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 140 del 16 giugno 1992)

Modifiche apportate
classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n 539 1992
la confezione suindicata e prescrivibile a carico del S S.N. con decorrenza dal 1° agosto 1993, al prezzo in vigore di L. 14 450 fino a eventuale rideterminazione da parte del CIP La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50%,
classificazione ai fini della fornitura.

Medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 decreto legislativo n 539 1992)

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° agosto 1993

E vietata la vendita al pubblico delle confezioni precedentemente autorizzate riportanti in etichetta la limitazione all'uso ospedaliero

Decreto n 517 1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale «METINAL IDANTOINA L 30» compresse.

Titolare A I C Bayropharm Italiana S r l , con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210.

Modifiche apportate. Numero di A I C
30 compresse
n A I C: 006432037 (in base 10) 064995 (in base 32).

Classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto-legge n 539/1992. La succitata confezione e prescrivibile dal S S N , con decorrenza dal 1° gennaio 1994 Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto-legge n 463/83 convertito nella legge n 638 83 non e dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito

Classificazione ai fini della fornitura Medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 d leg.vo n 539/1992) Medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del D P R. n 309/1990 (art 6 d leg vo n 539 1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 1° gennaio 1994

I lotti gia prodotti contraddistinti dai numeri di A I C in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti

Decreto n 518 1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale «KATABIOS» 20 confetti, gocce 15 ml e sciroppo 120 ml

Titolare A I C Laboratorio Farmaceutico S I I - Specialità Igienico Terapeutiche S.r l , con sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour n. 70, codice fiscale. n 01108720598

Modifiche apportate

composizione la composizione autorizzata e ora la seguente:

un confetto contiene: principi attivi retinolo palmitato 2500 U I , acido ascorbico 50 mg, tiamina cloridrato 10 mg, riboflavina 5 mg, piridossina cloridrato 10 mg, d,l-alfa-tocoferil succinato 10 mg, nicotinamide 15 mg, cianocobalamina 2 mcg, calcio pantotenato 5 mg; eccipienti magnesio stearato 5 mg, magnesio carbonato 10 mg, talco 126 mg, lattosio 23 mg, amido di mais 40.20 mg, gomma arabica 5 mg, titanio biossido 20 mg, mannitolo 1,998 mg, cellulosa microcristallina 107,50 mg, polivinilpirrolidone 19 mg, acetoftalato di cellulosa 6,5 mg, dietilftalato 4 mg etilcellulosa 1 mg, cera L 0,3 mg, saccarosio q b a 650 mg.

un flacone da 15 ml gocce contiene, nel tappo serbatoio: principi attivi retinolo acetato 50000 U I , cianocobalamina 150 mcg, tiamina cloridrato 200 mg, eccipienti mannitolo 16,5 mg, polivinilpirrolidone 6,5 mg, nel flaconcino: principi attivi: riboflavina 5'-fosfato sodico 28,4 mg piridossina cloridrato 200 mg, d,l-alfa-tocoferil acetato 200 mg, nicotinamide 300 mg, dexpantenolo 86 mg; eccipienti. sodio glutammato 100 mg, sodio edetato 15 mg, polisorbato 80 975 mg, p-idrossibenzoato di metile 11,3 mg, p-idrossibenzoato di etile 2,2 mg, p-idrossibenzoato di propile 1,5 mg, acido citrico 22,5 mg, alcool etilico 96° 190 mg, vanillina 12 mg, limone olio essenziale deterpenato 10 mg, saccarosio 3 g, glucosio 4,5 g, acqua depurata q b a 15 ml,

100 ml di sciroppo contengono nel tappo serbatoio principi attivi: retinolo acetato 41665 U I , cianocobalamina 33 mcg, tiamina cloridrato 167 mg, eccipienti mannitolo 36 mg, polivinilpirrolidone6 mg, nel flacone, principi attivi riboflavina 5'-fosfato sodico 22,7 mg, piridossina cloridrato 167 mg, d,l-alfa-tocoferil acetato 167 mg, nicotinamide 250 mg, dexpantenolo 72 mg, eccipienti sodio glutammato 50 mg, sodio edetato 100 mg, p-idrossibenzoato di metile 75 mg, p-idrossibenzoato di etile 15 mg, p-idrossibenzoato di propile 10 mg, polisorbato 80 1240 mg, alcool etilico 840 mg, fragola olio composto 85 mg, limone olio essenziale deterpenato 30 mg, saccarosio 62,5 g, acqua depurata q b a 100 ml

Numeri di A I C.:
1) 20 confetti
numero A I C.. 006809053 (in base 10) 06HTGX (in base 32),
2) gocce 15 ml con tappo serbatoio
numero A I C 006809065 (in base 10) 06HTH9 (in base 32),
3) sciroppo 120 ml con tappo serbatoio.
numero A I C.. 006809077 (in base 10) 06HTHP (in base 32)

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n 539/1992: le confezioni succitate sono collocate tra i medicinali non prescrivibili dal S S N , medicinale da banco o di automedicazione

Forma di presentazione, in sostituzione delle gocce e dello sciroppo pronto all'uso, sono autorizzate le forme gocce estemporanee e sciroppo estemporaneo.

Indicazioni terapeutiche: in tutti i casi nei quali la dieta giornaliera apporta una quantità insufficiente di vitamine.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° settembre 1993.

I lotti del prodotto, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti.

Provvedimento n. MI 264/93 del 28 giugno 1993

Specialità medicinale: «IDROCHINIDINA RITARDO LIRCAPS».

Titolare A.I.C.: Lirca Synthelabo S.r.l., con sede legale in Milano, via P. Mascagni n. 2.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: extrasistolia sopraventricolare, extrasistolia ventricolare, fibrillazione e flutter atriali, mantenimento del ritmo sinusale dopo cardioversione farmacologica o elettrica delle tachiaritmie atriali, profilassi delle tachiaritmie parossistiche sopraventricolari e delle tachicardie ventricolari.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° luglio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 293/93 del 28 giugno 1993

Specialità medicinale «TEOBID» sospensione.

Titolare A.I.C.: Selvi S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: asma bronchiale, affezioni polmonari con componente spastica bronchiale.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° luglio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 294/93 del 28 giugno 1993

Specialità medicinale: «CLENIL-A» sospensione per aerosolterapia.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, riniti allergiche e vasomotorie, affezioni infiammatorie delle cavità nasali e del tratto rinofaringeo.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° luglio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti n. MI 295/93 del 28 giugno 1993

Specialità medicinale «CLENIL SPRAY», «CRENIL POLVERE».

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° luglio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 296/93 del 28 giugno 1993

Specialità medicinale «CLENIL-A» sospensione.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, riniti allergiche e vasomotorie, affezioni infiammatorie e allergiche delle cavità nasali e del tratto rinofaringeo.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° luglio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti nn. MI 297/93 - MI 298/93 del 28 giugno 1993

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
VENTOLIN FLOGO	Glaxo S.p.a., via A. Fleming, 2, Verona
CLENIL COMPOSITUM polvere	Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A, Parma
CLENIL COMPOSITUM spray	
CLENIL COMPOSITUM-A	

Oggetto dei provvedimenti: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: trattamento dell'asma bronchiale, broncopatia cronica ostruttiva con componente asmatica.

Decorrenza di efficacia dei provvedimenti: 1° luglio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 299/93 del 28 giugno 1993

Specialità medicinale «VIAREX» inalante.

Titolare A.I.C.: Schering Plough, Labo N.V. - Belgio.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, Viarex inalante è indicato soltanto nei pazienti che richiedono trattamento corticosteroideo cronico per il controllo dei sintomi dell'asma bronchiale, sia quelli già in trattamento sistemico che quelli non adeguatamente controllati da un regime non-steroideo ma in cui la terapia steroidea è stata sospesa per timore di potenziali effetti collaterali.

Viarex inalante non è indicato per il trattamento dell'asma sensibile ai broncodilatatori e/o agli altri farmaci non steroidei; nei pazienti che richiedono raramente un trattamento corticosteroideo sistemico, nel trattamento delle bronchiti non asmatiche.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° luglio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 300/93 del 28 giugno 1993

Specialità medicinale «INALONE-A».

Titolare A.I.C.: Lampugnani Farmaceutici S.p.a., Nerviano (Milano), via Gramsci, 4.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi. Riniti, rinosinusiti e rinofaringiti allergiche e vasomotorie ed altre affezioni infiammatorie e allergiche delle cavità nasali e del tratto rinofaringeo.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 1° luglio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 302/93 del 28 giugno 1993

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
BREVA aerosol dosato	Valeas S.p.a., via Vallisneri, 10, Milano
BREVA soluzione per aerosol o per uso orale	

Oggetto dei provvedimenti: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: trattamento dell'asma bronchiale e della broncopatia ostruttiva con componente asmatica; quando già indicato associare un anticolinergico al ß adrenergico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 1° luglio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 303/93 del 28 giugno 1993

Specialità medicinale «LUNIBRON-A».

Titolare A.I.C.: Valeas S.p.a., via Vallisneri, 10, Milano.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 1° luglio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti nn. MI 304/93, MI 305/93 del 28 giugno 1993

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
CLENIL FORTE spray	Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A, Parma
BECOTIDE forte	Glaxo S.p.a., via A. Fleming, 2, Verona

Oggetto dei provvedimenti: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, nei pazienti che non ottengono un soddisfacente controllo dei sintomi con le dosi usuali di beclometasone dipropionato per via inalatoria.

Decorrenza di efficacia dei provvedimenti 1° luglio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti nn. MI 306/93, MI 307/93, MI 308/93, MI 309/93, MI 310/93 del 28 giugno 1993

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
NISOLID	Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A, Parma
SYNTARIS bronchiale	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1, Milano
BRONCO-TURBINAL	Valeas S.p.a., via Vallisneri, 10, Milano
INALONE-O	Lampugnani Farmaceutici S.p.a., via Gramsci, 4, Milano
BECOTIDE aerosol per uso inalatorio BECOTIDE ROTOCAP BECOTIDE ROTOCAP MITE	Allen & Hansurys Ltd (Glaxo Holdings Ltd., London, England)

Oggetto dei provvedimenti: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi.

Decorrenza di efficacia dei provvedimenti 1° luglio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimento n. MI 311/93 del 28 giugno 1993

Specialità medicinale «VENTOLIN ESPETTORANTE».

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., via A. Fleming, 2, Verona.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: broncopneumopatie con componente broncospastica ed ipersecretiva.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° luglio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

93A3682

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» in Roma, ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 3 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1993, registro n. 21 Interno, foglio n. 199, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità della signora Erminia Sala, nata ad Arona (Novara) il 10 settembre 1905 e deceduta a Milano il 28 febbraio 1990, disposta con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Enrico Bevilacqua di Milano in data 21 marzo 1990 al n. 27313/4845 di repertorio.

L'eredità spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in un terzo dei beni mobili (denaro, crediti, certificati azionari, certificati obbligazionali, beni di arredamento) appartenuti in vita alla *de cuius* del valore complessivo, al netto dei legati e delle passività, superiore a 1.000.000.000, beni che saranno destinati al conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1993, registro n. 18 Interno, foglio n. 120, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità della sig.ra Luciana Daverio, nata a Milano il 12 luglio 1918 ed ivi deceduta il 9 gennaio 1900, disposta con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Ulderico Brambilla di Milano in data 29 gennaio 1992 al n. 44068-4836 di repertorio.

L'eredità spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nell'intero asse ereditario del valore complessivo di L. 2.500.000, che verranno utilizzati per il conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1993, registro n. 18 Interno, foglio n. 123, con il quale la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità della sig.ra Giuseppina Fugazza, nata a Stradella (Pavia) l'8 gennaio 1906 ed ivi deceduta il 29 aprile 1984, disposta con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Franco Tonalini di Stradella (Pavia) in data 5 maggio 1984, al n. 22.388/10417 di repertorio.

L'eredità spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in un immobile sito in Stradella, via Martiri Partigiani n. 46, del valore di L. 305.000.000, ed in beni mobili in ragione di un sesto del patrimonio residuo netto dei legati per un valore, pro quota, di L. 15.000.000 circa, beni che verranno tutti destinati al conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa.

93A3717

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 15 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1993, registro n. 21 Interno, foglio n. 197, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità del sig. Alessandro Pria, nato a Milano il 2 febbraio 1909 ed ivi deceduto il 18 maggio 1989, disposta con testamento olografo pubblicato dal notaio Aurelio Gavazzi di Cologno Monzese (Milano) in data 14 giugno 1989, al n. 151147 di repertorio.

L'eredità spettante all'Unione italiana dei ciechi consiste in un immobile sito in Milano, via Mossotti n. 2, del valore di L. 350.000.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Milano, nonché in titoli, conti correnti e nel contenuto di cassette di sicurezza per un valore complessivo superiore a L. 183.000.000, beni che saranno destinati alle attività istituzionali della sezione provinciale U.I.C. di Milano in favore dei soci non vedenti.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1993, registro n. 21 Interno, foglio n. 203, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità della sig.ra Costantina Lombardi, nata a Torino il 10 maggio 1893 ed ivi deceduta il 7 agosto 1982, disposta con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Francesco Lobetti Bodoni di Torino in data 15 settembre 1982, n. 56239 di repertorio.

L'eredità spettante all'Unione italiana dei ciechi consiste in un immobile sito in Torino, corso S. Martino n. 4 ed in una quota pari ai 30/63 di un immobile sito nel medesimo fabbricato, del valore rispettivamente di L. 1.200.000 e di L. 30.000.000, secondo la perizia del competente ufficio tecnico erariale, beni che verranno utilizzati dalla dipendente sezione provinciale U.I.C. di Torino per fini istituzionali ed attività associative.

93A3718

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nei compartimenti di L'Aquila e Milano

Con D.A. del 14 giugno 1993, n. 693, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda delle case cantoniere del compartimento A.N.A.S. di L'Aquila qui sotto indicate:

S.S.	Km	Località	Comune	Foglio	Part.	Part. c.
5	86 + 880	Roccacerro	Tagliacozzo	36	N.C.E.U. 149-150-151-152-153	1045
17	74 + 237	Santa Rosa	Colle Pietro	15	213/1-213/2-213/3	14
16	509 + 072	Punta Penna	Vasto	14	107	6790
236	46 + 035	Tornelli	Pennapiedimonte	16	526	2583
364	15 + 735	Pili Bassa	Atessa	26	123	4235
364	19 + 885	Croce Pili	Atessa	51	5	1

Con D.A. del 14 giugno 1993, n. 4334, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda delle case cantoniere del compartimento A.N.A.S. di Milano qui sotto indicate:

S.S.	Km	Dati U.T.E.	Comune
45/bis	6 + 354	Fg. 20, part. 25/26/27	Pozzaglio (Cremona)
235	66 + 650	Fg. 40, part. 13/14/15	Soncino (Cremona)
498	54 + 688	Fg. 6, part. 30/31/32	Casalbuttano (Cremona)
42	145 + 800	Fg. 42, part. 45 NCE - Fg. 69, part. 9975, sub. 1 e 2 Partita n. 85 terreni	Ponte di Legno (Brescia)
38	121 + 163	Fg. 1, part. 3/4/5	Bormio (Sondrio)
38	118 + 100	Fg. 14, part. 7/12	Val di Dentro (Sondrio)

93A3731

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovi dosaggi, nuove confezioni, modificazioni di autorizzazioni già concesse). (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del decreto n. 369/1993 del 18 maggio 1993 concernente la specialità medicinale «DEPROX», alla pag. 18, prima colonna, ove è indicata la classificazione della confezione n. 1, blister da 10 compresse divisibili in luogo di: «medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza dal 1° *gennaio* 1993», leggasi: «medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza 1° *ottobre* 1993».

Nella parte dello stesso comunicato concernente il decreto n. 405/1993 del 29 maggio 1993 riguardante la specialità medicinale «CLISMA BIEFFE MEDITAL», alla pag. 26, prima colonna, ove è indicata la classificazione ai fini della fornitura, in luogo di: «medicinale soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992)», leggasi: «medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992)».

Nella parte dello stesso comunicato concernente il provvedimento n. 284/1993 relativo ad alcune specialità della società Roche S.p.a., alla pag. 34, prima colonna, nel paragrafo relativo al produttore in luogo di: «nello stabilimento sito in *Neuilly sur Seine - Parigi* (Francia)», leggasi: «nello stabilimento sito in *Fontenay sous Bois* - Francia».

93A3684

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **345.000**
- semestrale . . . . . L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . . L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . . L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . . L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. **664.000**
- semestrale . . . . . L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189